

1.

Indirizzi
di politica
energetica
e rapporti
istituzionali

Evoluzione della legislazione europea

Le nuove misure per la promozione del mercato interno e per il contenimento del cambiamento climatico, proposte dalla Commissione europea fra il settembre 2007 e il gennaio 2008, rappresentano lo sviluppo coerente del Piano d'azione per l'energia 2007-2009, adottato dagli Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles, del 6-8 marzo 2007. Nel Piano di azione per l'energia 2007-2009, sviluppato sulle basi del "pacchetto energia" proposto dalla Commissione europea il 10 gennaio 2007¹, la nuova politica europea è una "politica integrata per l'energia e il cambiamento climatico" in cui gli obiettivi di sviluppo del sistema energetico sono definitivamente vincolati all'obiettivo della lotta al cambiamento climatico. Lo stato di attuazione del Piano d'azione per l'energia 2007-2009 verrà monitorato dal Consiglio europeo con uno *Strategic Energy Review* predisposto annualmente dalla Commissione europea, invitata a elaborarne già uno entro il 2009, che

possa servire da base per la definizione del Piano d'azione per l'energia dal 2010 in poi.

Il Piano d'azione per l'energia 2007-2009 promuove una serie di misure negli ambiti ritenuti strategici, ovvero:

- il mercato interno per l'energia elettrica e il gas;
- la sicurezza degli approvvigionamenti;
- una politica energetica estera comune;
- la riduzione delle emissioni di carbonio;
- le energie rinnovabili;
- l'efficienza energetica;
- le nuove tecnologie.

Relativamente al mercato interno dell'elettricità e del gas, il Consiglio di primavera 2007 ha riconosciuto che sono ancora necessari significativi progressi in termini sia di promozione della concorrenza sia di regolazione efficiente e promozione

¹ Il 10 gennaio 2007 la Commissione europea ha presentato, sotto la forma di una serie di Comunicazioni al Consiglio e al Parlamento europeo, un pacchetto di misure per il settore energia, *Energy for a Changing World*, contenente le proposte per una nuova *Energy policy for Europe*, formulate dalla DG TREN, i risultati delle *Energy Sector Enquiries*, avviate nel giugno 2005 dalla DG Concorrenza e le proposte per limitare il riscaldamento climatico, *Limiting global climate change to 2° celsius: the way ahead from 2012 and beyond* della DG Ambiente. Il "pacchetto energia" è il frutto dell'elaborazione delle proposte contenute nel *Green paper on an European strategy for sustainable, competitive and secure energy* del marzo 2006, alla luce sia dell'ampio processo di consultazione avviato sia dei risultati delle indagini settoriali della DG Concorrenza e il *Rapporto Annuale* sullo stato del mercato interno dell'energia elettrica e il gas (contenuti nel pacchetto *Energy policy for Europe*). Per maggior dettaglio vedi la *Relazione Annuale 2007*, Volume 2, Capitolo 1.

degli investimenti per raggiungere l'obiettivo del mercato interno e ha quindi riaffermato *in primis* l'esigenza di completare l'implementazione delle direttive del 2003. Il Consiglio ha inoltre richiesto alla Commissione di mettere a punto, nel corso del 2007, ulteriori misure per:

- garantire una separazione effettiva delle reti che devono essere adeguatamente regolate e gestite in modo indipendente per garantire un accesso trasparente e non discriminatorio a tutti gli operatori;
- armonizzare i poteri dei regolatori e rafforzare la loro indipendenza;
- creare un nuovo organismo indipendente per la coopera-

zione dei regolatori nazionali e l'adozione di decisioni in materia trans-frontaliera;

- creare un nuovo organismo per i gestori di reti europei volto ad assicurare la cooperazione trans-frontaliera e la sicurezza delle operazioni;
- garantire un sistema più efficiente e integrato con i mercati nazionali di scambi elettrici trans-frontalieri;
- garantire meccanismi che favoriscano l'integrazione di nuovi impianti e di nuovi concorrenti nella rete elettrica europea;
- promuovere la trasparenza nei mercati energetici europei;
- proteggere i consumatori attraverso lo sviluppo di una Carta europea dei diritti dei consumatori.

Terzo pacchetto di misure per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas

Il terzo pacchetto di misure per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, reso pubblico dalla Commissione europea il 19 settembre 2007 in risposta alle richieste del Consiglio sopra richiamate, è articolato in cinque documenti che contengono: gli emendamenti alla Direttiva 54/03 e alla Direttiva 55/03, gli emendamenti ai Regolamenti elettrico e gas (rispettivamente 1228/03 e 1775/05) e la proposta per un nuovo Regolamento che istituisce l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia. I contenuti del "pacchetto" sintetizzati di seguito riguardano i principali argomenti della proposta avanzata il 19 settembre 2007 dalla Commissione europea: le misure per realizzare una separazione effettiva delle reti, l'armonizzazione dei poteri dell'indipendenza dei regolatori, l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia, la rete degli operatori dei servizi di trasmissione europei (TSO, *Transmission System Operator*) e le misure per favorire il funzionamento dei mercati.

Regole di separazione delle reti

Gli obblighi di separazione effettiva delle reti si applicano, nelle proposte della Commissione, parimenti all'energia elettrica e al gas, in quanto non si rilevano fra i due settori differenze tali da giustificare trattamenti differenziati. In particolare per quanto riguarda il settore del gas, la visione della Commissione, ampiamente condivisa dai regolatori europei, è che la proprietà delle infrastrutture non sia così cruciale per la stipula di contratti a lungo termine con i produttori *upstream*, quanto l'accesso a un mercato finale sufficientemente ampio e competitivo. La Commissione rileva inoltre che le caratteristiche fisiche del trasporto del gas, rispetto a quello elettrico, siano tali da dare all'operatore del trasporto un maggior controllo sulla direzione dei flussi e delle capacità utilizzate. La separazione proprietaria

delle reti di trasmissione/trasporto è individuata quale strumento prioritario per far fronte alla carenza di nuovi investimenti e alle difficoltà di accesso alle reti che ostacolano la creazione di un mercato unico dell'energia. Nelle proposte di Direttiva è fatto esplicito divieto di partecipazioni di controllo incrociate fra attività di trasmissione e fra queste e quelle di produzione/fornitura. Partecipazioni di minoranza sono consentite purché non consentano la partecipazione a decisioni strategiche per lo sviluppo e l'operatività delle reti. Gli obblighi di separazione proprietaria si applicano anche a eventuali *Regional System Operators (joint venture di TSO)*. La separazione proprietaria dei TSO viene certificata dai regolatori nazionali cui sono attribuite competenze di monitoraggio; i TSO certificati vengono poi designati ufficialmente dagli Stati membri e notificati alla Commissione che può aprire procedure di verifica.

In alternativa alla separazione proprietaria agli Stati membri è attribuita la facoltà di creare un gestore di rete indipendente (cosiddetto modello ISO, *Independent System Operator*) separato dalla nuda proprietà della rete che può restare in capo all'impresa verticalmente integrata purché separata legalmente e funzionalmente dalle altre attività. Il gestore di rete indipendente deve comunque rispettare i criteri di separazione proprietaria dagli altri operatori della trasmissione nonché il piano d'investimento decennale proposto dal regolatore nazionale. I proprietari della rete si impegnano dal canto loro a garantire ogni forma di collaborazione e la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dei piani di investimento.

Non sono estesi ai gestori di reti di distribuzione (*DSO, Distribution System Operator*) gli obblighi di separazione proprietaria, ma per questi vengono ribaditi i requisiti di indipendenza giuridica e funzionale delle precedenti direttive e richiamata l'attenzione sull'utilizzo corretto delle politiche di *brand* e comunicazione.

È richiesta una designazione formale da parte degli Stati membri dei gestori del GNL (gas naturale liquefatto) e degli stoccaggi e per questi ultimi è prevista la separazione legale e funzionale. Resta immutata nelle nuove proposte la disciplina degli accessi agli stoccaggi che permette la scelta fra accesso regolato/negoziato.

Le previsioni relative alla separazione effettiva delle reti (separazione proprietaria/ISO) sono applicate parimenti a tutte le imprese dell'Unione europea e di paesi terzi. Le imprese di paesi terzi che intendano acquisire quote significative o di

controllo nelle reti europee devono quindi dimostrare inequivocabilmente di possedere i requisiti di separazione effettiva delle imprese dell'Unione europea. È inoltre fatto esplicito divieto di acquisire il controllo di gestori o proprietari di rete da parte di imprese di paesi terzi (anche non verticalmente integrate) a meno che ciò non rientri in specifici accordi fra l'Unione europea e gli stessi.

Rafforzamento dell'indipendenza e armonizzazione dei poteri dei regolatori

Alla luce delle persistenti differenze in termini sia di grado di indipendenza sia di funzioni e poteri dei regolatori nei ventisette paesi dell'Unione europea, a valle dell'implementazione delle Direttive del 2003, nelle nuove proposte di Direttive elettricità e gas, viene introdotto un apposito Capitolo mirato a rafforzare i poteri e l'indipendenza dei regolatori che vengono uniformati verso uno standard europeo di livello medio alto. Per ogni paese è prevista un'unica Autorità di regolazione effettivamente indipendente non solo dagli interessi industriali pubblici e privati ma anche dal Governo. Gli Stati membri devono assicurare che il regolatore sia dotato di personalità giuridica, autonomia finanziaria e sufficienti risorse per espletare i propri compiti. Per il Collegio viene fissato un mandato minimo, non rinnovabile, di 5 anni e precise regole di rimozione. L'ampliamento degli obiettivi riguarda:

- la cooperazione con gli altri regolatori, l'Agenzia di regolazione europea (ACER) e la Commissione per la promozione di un mercato interno competitivo, sicuro e sostenibile;
- lo sviluppo dei mercati regionali funzionanti e competitivi;
- l'eliminazione di barriere agli scambi transfrontalieri;
- lo sviluppo di sistemi affidabili e sicuri;
- gli incentivi agli investimenti degli operatori di rete;
- il funzionamento efficiente dei mercati nazionali e la promozione della concorrenza in collaborazione con le Autorità antitrust.

Il rafforzamento dei compiti di regolazione dei mercati riguarda in particolare:

- la definizione delle tariffe di connessione e di accesso alle reti di trasmissione/distribuzione e dei servizi di bilanciamento;

- la verifica delle regole di accesso, degli obblighi di *unbundling*, dei meccanismi di bilanciamento, della gestione delle congestioni anche sugli interconnettori;
- la verifica dei piani di investimento dei TSO e la conformità con il piano decennale di investimento delle reti europee;
- la verifica della sicurezza e dell'affidabilità dei servizi di rete;
- la verifica degli obblighi di trasparenza;
- la sorveglianza regolatoria per gli ISO;
- il monitoraggio dell'andamento dei mercati e della concorrenza anche in collaborazione con le Autorità antitrust;
- le misure per un'effettiva informazione ai consumatori.

Per l'espletamento delle proprie funzioni le Autorità di regolazione vengono dotate del potere di:

- adottare decisioni vincolanti;
- imporre programmi di dismissioni forzate (cosiddetti *virtual power plants e gas release*) in collaborazione con le Autorità antitrust;
- richiedere informazioni agli operatori dei settori;
- condurre indagini;
- comminare sanzioni;
- istruire la risoluzione di controversie.

Le Autorità di regolazione sono tenute a cooperare in particolare sulle questioni transfrontaliere a livello regionale (gestione ottimale delle reti, degli scambi commerciali e delle capacità allocate); nel caso in cui entro sei mesi i regolatori non trovino accordo in materia, o su richiesta di un regolatore, diventa competente in materia l'Agenzia europea di regolazione.

Ai fini della tutela della trasparenza a tutti gli operatori del mercato è fatto obbligo di mantenere per cinque anni i dettagli di tutte le transazioni, inclusi i prodotti finanziari derivati, con i clienti all'ingrosso e i TSO e di metterli a disposizione dei regolatori. Questi ultimi possono, tenuto conto dei normali canoni di riservatezza a tutela di informazioni su transazioni/operatori individuali, decidere di pubblicarne alcune parti.

Agenzia europea dei regolatori

L'esigenza di una maggiore armonizzazione nei meccanismi di funzionamento dei mercati nazionali, il riconoscimento del cosiddetto *regulatory gap* sulle questioni transfrontaliere e una

valutazione positiva dell'esperienza ERGEG (*European Regulators' Group for Electricity and Gas*) hanno indotto la Commissione europea a proporre, con apposito Regolamento, la costituzione di un'Agenzia europea di regolazione che fornisca un quadro di riferimento stabile per la cooperazione fra i regolatori nazionali. L'Agenzia non si configura tanto quale regolatore europeo o sostituto delle funzioni di regolazione nazionali, ma quanto garante della cooperazione fra regolatori nazionali e dell'integrazione a livello europeo dei quadri di regolazione nazionale. L'Agenzia è un organismo europeo con personalità giuridica riconosciuta in tutti gli Stati membri, dotato prevalentemente di poteri di segnalazione e raccomandazione nei confronti dei TSO, dei regolatori e della Commissione; poteri decisionali sono attribuiti solo in casi particolari che riguardano questioni transnazionali. L'Agenzia europea, oltre a ereditare le funzioni consultive generali di ERGEG nei confronti della Commissione, assume specifiche funzioni di:

- sorveglianza regolatoria sulla cooperazione fra TSO: vigilanza sugli statuti/procedure, sulle attività svolte e la cooperazione fra TSO; rilascio di pareri sui Codici tecnici e di mercato, sul programma annuale di lavoro e sul programma decennale di investimento; segnalazione alla Commissione nel caso che questi non assicurino la non-discriminazione, la concorrenza e il funzionamento dei mercati;
- coordinamento della cooperazione fra regolatori nazionali: lo scambio di informazioni fra regolatori e regolatori/Agenzia; l'emanazione di *guideline* volontarie e la raccomandazione alla Commissione di *guideline* obbligatorie per favorire la cooperazione fra regolatori; pareri di conformità con la normativa europea delle decisioni dei regolatori nazionali;
- attribuzione del regime di esenzione per le infrastrutture che interessano il territorio di più di due paesi;
- decisione su questioni transfrontaliere nei casi di mancato accordo fra Autorità di regolazione nazionale.

La struttura di *governance* dell'Agenzia europea di regolazione è articolata in tre organismi che collaborano fra di loro:

- un *Board* amministrativo di 12 membri nominati dalla Commissione e dal Consiglio (6 membri ciascuno), garantisce il controllo e l'amministrazione della struttura ed è responsabile della nomina del Direttore;

- un *Board* di regolazione, costituito da ognuno dei 27 regolatori nazionali, responsabile dei pareri e delle decisioni che vengono adottati con maggioranza dei due terzi dei membri (ognuno con un voto);
- un *Board* di appello, composto da 6 membri indipendenti di riconosciuta professionalità responsabile dei ricorsi avverso le decisioni dell'Agenzia.

L'Agenzia è rappresentata e gestita da un Direttore che viene nominato e rimosso dal *Board* amministrativo. Il finanziamento è assicurato dalla Comunità europea, dai contributi per le richieste di esenzione e da contributi volontari di Stati membri e regolatori. Nelle proposte dell'Allegato 1 del Regolamento dell'Agenzia prevede a regime un budget di 6,434 milioni di euro e uno staff di 48 persone.

Coordinamento fra TSO europei

Per favorire l'integrazione dei mercati non è necessario solamente un quadro di regolazione stabile ma anche un buon livello di cooperazione effettiva fra TSO che garantisca il coordinamento dei nuovi investimenti infrastrutturali, la compatibilità fra le regole di accesso, di sicurezza e di operatività delle reti e lo scambio delle informazioni. La cooperazione volontaria attuata sinora a livello europeo dalle associazioni di TSO e dai meccanismi di cooperazione regionale ha mostrato nei casi di incidenti e *blackout* i propri limiti. Con l'emendamento dei Regolamenti 1228/03 e 1775/05, la Commissione propone la creazione formale di organismi di cooperazione fra TSO del gas e dell'energia elettrica, con particolari provvisori per quanto riguarda la cooperazione regionale. Questi si dotano di appositi statuti, regole procedurali e di consultazione revisionate dall'Agenzia di regolazione e dalla Commissione.

L'organizzazione delle nuove istituzioni e i relativi costi (coperti dalle tariffe di rete) non sono definiti.

I compiti principali delle reti di TSO riguardano:

- la definizione di Codici tecnici di rete e di regole di organizzazione del mercato che assicurino le transazioni transfron-

talieri in termini di: sicurezza e affidabilità, regole di accesso e connessione, scambio dati, regole di interoperatività, procedure di emergenza, allocazione di capacità e gestione delle congestioni, regole di *trading*, trasparenza, bilanciamento, armonizzazione tariffaria e ITC (*International Tariff Compensation*), efficienza energetica delle reti;

- la gestione coordinata delle reti in coerenza con i Codici adottati e attraverso lo sviluppo di strumenti operativi comuni;
- il coordinamento della pianificazione degli investimenti di rete, la pubblicazione, ogni due anni, di un piano decennale di investimenti che faccia anche da riferimento alla pianificazione nazionale e previsioni sulla riserva invernale ed estiva.

Nel caso in cui i suddetti Codici di rete non siano considerati sufficienti, non siano implementati o concordati dai TSO, la Commissione può, previo parere vincolante dell'Agenzia, adottarli o renderli vincolanti tramite *Linee guida* e il processo di comitologia². Le reti di TSO sottostanno a stringenti vincoli di consultazione con tutti gli *stakeholder* (i.e. motivazione dell'eventuale rifiuto di prendere in considerazione alcune delle osservazioni ricevute) per garantire la trasparenza delle decisioni adottate.

Funzionamento dei mercati

Nelle proposte del terzo pacchetto sono contenute alcune misure per il funzionamento dei mercati elettrico e del gas che riguardano:

- i mercati al dettaglio;
- le informazioni ai consumatori;
- il regime di esenzioni;
- l'accesso agli stoccaggi e al GNL.

Fra gli obiettivi dei Regolamenti elettrico e gas viene inserita l'armonizzazione delle regole necessarie per un buon funzionamento dei mercati al dettaglio trans-nazionali e per la trasparenza. Gli Stati membri dovranno inoltre definire e rendere pubbliche, con una revisione da parte dei regolatori, le regole

² Il termine "comitologia" (o "procedura dei comitati") si riferisce alle procedure in base alle quali la Commissione esercita le competenze di esecuzione che vengono conferite dal legislatore (il Parlamento europeo e il Consiglio) assistita dai comitati composti da rappresentanti degli Stati membri. In base a queste procedure (descritte nella Decisione del Consiglio 1999/498/CE), i servizi della Commissione sottopongono i progetti di misure di esecuzione ai comitati, i quali esprimono il loro parere prima che la Commissione li adotti.

che definiscono i relativi ruoli e le responsabilità dei TSO, DSO, operatori e consumatori di un mercato al dettaglio europeo armonizzato.

Nell'emendamento dell'Allegato A delle Direttive sono introdotte nuove clausole obbligatorie per un'informazione corretta e completa dei consumatori.

La normativa propone, per ambedue i settori e per un periodo limitato, un regime di esenzione dalle regole e tariffe di accesso, che viene esteso anche alle norme di separazione proprietaria delle reti per i nuovi investimenti infrastrutturali che possano rafforzare la concorrenza e/o la sicurezza delle forniture. In caso di investimenti che coinvolgano due o più paesi, la decisione sulla esenzione spetta all'Agenzia europea di regolazione. Prima di attribuire un'esenzione l'Agenzia deve decidere le regole di gestione e allocazione delle capacità con l'obbligo di ri-offrire la capacità inutilizzata. Per il settore del gas sono fatte previsioni speciali per l'*open season*.

Nella proposte di revisione del Regolamento 1775/05 sono incluse le infrastrutture di GNL e stoccaggio: vengono quindi definite regole trasparenti e non discriminatorie di accesso dei terzi, meccanismi di allocazione delle capacità, procedure di gestione delle congestioni e norme di trasparenza. I nuovi obblighi, garantiti da un buon *oversight* regolatorio e da requisiti di separazione funzionale e legale degli operatori degli stoccaggi previsti dalla revisione della Direttiva gas, riflettono in larga misura il lavoro svolto sulle *Linee guida* volontarie sviluppate da ERGEG.

Dibattito in Parlamento e nel Consiglio europeo

Il terzo pacchetto di misure per il mercato interno dell'elettricità e del gas verrà adottato tramite la procedura di co-decisione³ che coinvolge parimenti il Parlamento europeo e il Consiglio: l'adozione è prevista prima delle nuove elezioni del Parlamento europeo nella primavera 2009.

Nel febbraio 2008 è stato avviato il dibattito, in prima lettura, presso il Parlamento europeo in sede di Commissione referen-

te ITRE (*Industry, Trade, Research and Energy*⁴). Nel maggio 2008 la Commissione ITRE dovrebbe licenziare i cinque documenti che verranno votati in Assemblea plenaria nel mese di giugno. Il 6 maggio la Commissione ITRE ha votato gli emendamenti alle proposte di modifica della Direttiva 54/03 relative al mercato elettrico ribadendo l'esigenza di separazione proprietaria delle reti e respingendo sia la proposta alternativa dell'ISO sia le proposte alternative (la cosiddetta "terza via", vedi oltre) proposte nel corso del dibattito. La Commissione ha inoltre introdotto nuovi obblighi relativamente alle iniziative regionali, la diffusione di misuratori automatizzati (*smart meter*), la tutela dei consumatori vulnerabili e lo sviluppo delle infrastrutture ai fini di aumentare la sicurezza dei sistemi elettrici. Il 19 maggio la Commissione ha licenziato le modifiche alla Direttiva 55/03 relative al mercato del gas approvando, relativamente all'*unbundling* la cosiddetta "terza via" e respingendo la separazione proprietaria.

Il Consiglio europeo, presieduto nel primo semestre 2008 dalla Slovenia e nel secondo dalla Francia, mira a un accordo politico sui testi delle proposte. Al centro del dibattito politico vi sono le misure di separazione delle reti di trasmissione. Già nel corso del 2007 erano emersi due schieramenti nettamente contrapposti in seno agli Stati membri: da un lato i paesi favorevoli alla separazione proprietaria guidati dal Regno Unito e dall'altro quelli decisamente contrari, guidati dall'asse franco-tedesca. Tale contrapposizione, già esplicitata nell'estate 2007 da lettere aperte alla Commissione europea, si è riproposta nel Consiglio di primavera del marzo 2008 che si è concluso con un sostanziale rinvio di ogni decisione al Consiglio di giugno. Nello stesso periodo veniva avanzata da Francia e Germania congiuntamente una proposta alternativa sul tema, la cosiddetta "terza via" fra separazione proprietaria e ISO. Nella proposta della "terza via" l'operatore di rete è trasformato in società per azioni con un management separato dalla proprietà della rete. Quest'ultima ha però facoltà di approvare il piano finanziario annuale dell'operatore; i piani di investimento decennali sono decisi congiuntamente dall'operatore e il proprietario della rete sotto la supervi-

³ La procedura di codecisione (art. 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht, conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea. Essa prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di contatti tra i due co-legislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti con la Commissione europea. In pratica la procedura di codecisione ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento europeo in svariati settori. Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione, al fine di renderla più efficace e più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento, e ne ha ampliato l'applicazione a nuovi settori.

⁴ La Commissione ITRE (*Industry Research and Energy*) è nel Parlamento europeo la commissione preposta all'esame del "terzo pacchetto energia". Tra i cinque relatori ci sono anche due deputati italiani: Romano Maria La Russa (Direttiva gas) e Renato Brunetta (Regolamento agenzia).

sione dell'autorità di regolazione nazionale. La garanzia contro il conflitto d'interessi è assicurata dallo stretto monitoraggio del regolatore volto in particolare a garantire l'accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura. Un altro nodo controverso del dibattito politico ha riguardato le clausole di reciprocità per i paesi terzi; nei fatti queste, che tutelano una politica estera europea con una "sola voce", confliggono con la scelta di numerosi Stati membri di gestire bilateralmente i rapporti con i grandi paesi fornitori extraeuropei come la Russia per garantire

nel lungo termine la sicurezza delle forniture del gas. Altri temi che hanno animato il dibattito e su cui anche ERGERG (vedi oltre) ha dato un contributo diretto in sede sia di Parlamento europeo sia di Consiglio riguardano il ruolo relativo della costituenda Agenzia di regolazione nei confronti della costituenda Rete degli operatori europei del servizio di trasmissione (ENTSO, *European Network of Transmission System Operators*) e le procedure di *governance* istituzionale dei processi regolatori fra Agenzia, ENTSO e Commissione europea.

Verso una politica europea integrata per il cambiamento climatico

Il Consiglio europeo del marzo 2007, assieme al completamento del mercato interno (vedi paragrafo precedente), aveva definito quali obiettivi principali per lo sviluppo di una politica europea integrata per il cambiamento climatico:

- la riduzione, entro il 2020, delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20%, soglia che potrebbe raggiungere il 30% qualora gli altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente sulla base delle loro responsabilità e capacità rispettive;
- il raggiungimento, sempre entro il 2020, di una quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo energetico dell'Unione europea e l'obbligo per ogni Stato membro di raggiungere un tetto del 10% nell'uso di biocombustibili nel settore dei trasporti;
- la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 un risparmio nei consumi europei di energia primaria del 20%.

Coerentemente con tali obiettivi, la Commissione europea, il 23 gennaio 2008, ha presentato un pacchetto di misure che include:

- una revisione del sistema europeo di scambio di emissioni di CO₂ con proposte per il periodo post-Kyoto;
- una nuova direttiva per le energie rinnovabili contenente norme sui bio-combustibili;
- una revisione delle regole sugli aiuti di Stato;
- una comunicazione sulle nuove tecnologie di carbone pulito e in particolare sulla cattura e sull'immagazzinamento del carbonio;
- una comunicazione che dà conto della prima revisione dei piani d'azione per l'efficienza energetica adottati dai diversi Stati membri.

Di seguito si dà conto delle proposte legislative di maggiore rilevanza per il settore energetico: la revisione del sistema di scambio di emissioni e i nuovi obiettivi per le energie rinnovabili.

Revisione del sistema di scambio di emissioni

Il sistema europeo di scambio delle emissioni di gas a effetto serra impone alle imprese di restituire diritti di emissione equivalenti alle loro emissioni di CO₂ assegnati dagli Stati membri alle imprese, previa approvazione dei piani nazionali da parte

della Commissione e istituisce un mercato dei diritti di scambio. Le imprese che investono per ridurre le emissioni fruiscono dei ricavi della vendita di diritti, stimolando inoltre l'innovazione e introducendo cambiamenti dove essi sono più efficaci rispetto ai costi. Il sistema copre in tutta l'Unione europea circa 10.000 impianti industriali, tra cui centrali elettriche, raffinerie e acciaierie, responsabili di circa la metà delle emissioni di CO₂ dell'Unione europea.

Da una revisione del sistema è emersa tuttavia l'esigenza di rafforzarlo e adeguarlo ai nuovi obiettivi. L'iniziale effetto di incentivazione del sistema attuale si è ridotto perché nella prima fase (2005-2007) i permessi sono stati concessi generosamente. La struttura del sistema, con i piani nazionali di assegnazione, comporta un rischio di distorsione della concorrenza e del mercato interno. Anche il campo di applicazione del sistema, in termini di settori economici e di gas contemplati, ha limitato la sua capacità di provocare riduzioni delle emissioni. Le principali revisioni riguardano:

- il campo di applicazione del sistema che verrebbe esteso ad altri gas a effetto serra oltre alla CO₂⁵ e a tutte le principali fonti di emissione industriali. Per ridurre l'onere amministrativo, gli stabilimenti industriali che emettono meno di 10.000 t di CO₂ non sarebbero tenuti a partecipare al sistema, a condizione che vengano applicate misure equivalenti per garantire che contribuiscano adeguatamente agli sforzi di riduzione delle emissioni;
- i piani nazionali di assegnazione che sarebbero sostituiti dalla vendita all'asta, o dall'assegnazione libera in base a regole uniche per l'intera Unione europea e i diritti immessi sul mercato verrebbero ridotti di anno in anno per garantire entro il 2020 una riduzione del 21%, rispetto ai livelli del 2005, delle emissioni coperte dal sistema. Le aste verrebbero gestite dagli Stati membri e i relativi proventi confluirebbero nei bilanci nazionali. Le aste sarebbero comunque aperte, qualsiasi operatore potrebbe comprare diritti in qualsiasi Stato membro; gli Stati membri dovranno impegnarsi a utilizzare almeno il 20% dei proventi delle aste per contribuire al passaggio a un'economia a basso consumo di

carbonio, promuovendo le attività di ricerca e sviluppo in settori quali le energie rinnovabili e la cattura e l'immagazzinamento del carbonio, aiutando i paesi in via di sviluppo o incentivando le persone meno abbienti a investire nell'efficienza energetica;

- il settore della generazione di elettricità, responsabile di gran parte delle emissioni, che sarebbe assoggettato all'asta integrale già dall'avvio del nuovo sistema nel 2013; la maggior parte degli altri settori produttivi, nonché il trasporto aereo, passerebbero gradualmente all'asta integrale, fino a entrarvi pienamente nel 2020;
- l'accesso al meccanismo CDM⁶ che sarà limitato ai livelli dell'attuale periodo di attuazione del sistema di scambio di emissioni; ciò permetterà un accesso più ampio al meccanismo una volta siglato un accordo internazionale che consenta all'Unione europea di passare rapidamente all'obiettivo, più ambizioso, di ridurre le emissioni del 30% qualora vi sia un consenso internazionale in materia; un'apertura dell'accesso al meccanismo incentiverebbe tra l'altro i paesi terzi ad aderire all'accordo internazionale, nella consapevolezza che ne potrebbe derivare un flusso di investimenti e di tecnologia dall'Europa.

Nuovi obiettivi per le energie rinnovabili

La proposta di Direttiva della Commissione per raggiungere l'obiettivo del 20% dei consumi energetici entro il 2020 ripartisce l'onere fra gli Stati membri con precisi obiettivi nazionali indicati nella tavola 1.1. La quota delle energie rinnovabili sul consumo totale nell'Unione europea è attualmente dell'8,5%: il rimanente 11,5% che manca per arrivare all'obiettivo del 20% viene ripartito in obiettivi nazionali che tengono conto dei punti di partenza e dei potenziali nazionali, tra cui la quota attuale di energie rinnovabili e il mix energetico, soprattutto le tecnologie a basso consumo di carbonio. In particolare la proposta si basa su un metodo in base al quale il 50% dello sforzo aggiuntivo viene ripartito equamente tra gli Stati membri, mentre l'altra metà viene modulata in base al PIL pro capite. Inoltre gli obiettivi vengono modificati per tenere conto di una

⁵ Ossia l'N₂O derivante dalla produzione di acidi e le emissioni di PFC del settore dell'alluminio.

⁶ Nell'ambito del Protocollo di Kyoto i paesi industrializzati possono attuare una parte dei loro impegni di riduzione delle emissioni investendo in progetti di riduzione delle emissioni in altri paesi, specie in quelli in via di sviluppo, nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito (cosiddetti CDM). È anche prevista l'attuazione congiunta per i progetti riguardanti altri paesi industrializzati nel quadro degli obiettivi di Kyoto.

proporzione degli sforzi già compiuti dagli Stati membri che hanno accresciuto negli ultimi anni la quota di energie rinnovabili utilizzate.

Le opzioni per sviluppare le energie rinnovabili variano da uno

Stato membro all'altro: ciascuno Stato membro presenterà pertanto un piano d'azione nazionale per definire le modalità di realizzazione degli obiettivi e consentire un'efficace verifica dei risultati.

	QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SUL CONSUMO FINALE DI ENERGIA, 2005	OBIETTIVO PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SUL CONSUMO FINALE DI ENERGIA, 2020
Belgio	2,2%	13%
Bulgaria	9,4%	16%
Repubblica Ceca	6,1%	13%
Danimarca	17,0%	30%
Germania	5,8%	18%
Estonia	18,0%	25%
Irlanda	3,1%	16%
Grecia	6,9%	18%
Spagna	8,7%	20%
Francia	10,3%	23%
Italia	5,2%	17%
Cipro	2,9%	13%
Lettonia	34,9%	42%
Lituania	15,0%	23%
Lussemburgo	0,9%	11%
Ungheria	4,3%	13%
Malta	0,0%	10%
Paesi Bassi	2,4%	14%
Austria	23,3%	34%
Polonia	7,2%	15%
Portogallo	20,5%	31%
Romania	17,8%	24%
Slovenia	16,0%	25%
Repubblica slovacca	6,7%	14%
Finlandia	28,5%	38%
Svezia	39,8%	49%
Regno Unito	1,3%	15%

Fonte: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, COM(2008) 19 definitivo.

TAV. 1.1

Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020

A condizione che l'obiettivo generale dell'Unione europea sia raggiunto, gli Stati membri dovrebbero poter contribuire allo sforzo complessivo nel settore delle energie rinnovabili, anche fuori dei propri confini. A tal fine sono previsti l'istituzione di un sistema garanzie di origine trasferibili (che comprovano che

l'energia rinnovabile è stata prodotta) e la creazione di un mercato degli scambi.

Un maggior ricorso alle energie rinnovabili richiede un adattamento del quadro regolamentare per le energie da fonte convenzionale che abolisca le barriere superflue di

tipo regolamentare, amministrativo e di programmazione che ostacolano lo sviluppo delle energie rinnovabili: in questa direzione va anche la proposta di revisione della normativa sugli aiuti di Stato presentata contestualmente nel pacchetto.

Le proposte della Commissione sulla politica integrata per il cambiamento climatico hanno registrato una positiva accoglienza da parte sia del Consiglio sia del Parlamento europeo, anche se, in particolare gli Stati membri dell'Europa centro-orientale, richiedono un'applicazione flessibile per evitare una delocalizzazione da costi di CO₂ dell'industria pesante ed energivora europea verso paesi che impongono tetti sulle emissioni meno stringenti.

Il Consiglio di primavera del 13-14 marzo 2008 ha sostenuto

gli obiettivi di una politica europea integrata per affrontare il cambiamento climatico e si è ripromesso di raggiungere un accordo politico sulle misure proposte dalla Commissione entro il 2008. Il dibattito nel corso dell'anno sarà prevalentemente rivolto a concordare una corretta ripartizione fra gli Stati membri dell'onere di riduzione delle emissioni e della quota di energie rinnovabili sui consumi.

Il Parlamento europeo ha contestualmente avviato il dibattito sulle misure proposte dalla Commissione affidando la revisione della Direttiva sul sistema di scambio di emissioni e le misure volte alla promozione delle tecnologie di cattura e immagazzinamento delle emissioni alla Commissione ambiente (ENVI) e le proposte di revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili alla Commissione energia (ITRE).

Coordinamento internazionale

Anche quest'anno l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha confermato il suo impegno a livello internazionale nel promuovere gli obiettivi strategici relativi alla realizzazione di mercati transnazionali dell'elettricità e del gas, al sostegno di scelte pro-concorrenziali e di armonizzazione a livello Unione europea in tali mercati, di adozione di iniziative per la formazione di regolatori europei ed extraeuropei.

L'Autorità italiana si è adoperata con un impegno sempre crescente per promuovere la creazione di mercati regionali dell'energia attraverso un'intensa attività all'interno di organismi

di carattere internazionale come il CEER (*Council of European Energy Regulators*), l'ERGEG⁷, il MEDREG (*Mediterranean Working Group on Electricity and Natural Gas Regulation*) e l'ECRB (*Energy Community Regulatory Board*). Inoltre, di rilievo è l'attività di implementazione dei rapporti bilaterali tra l'Autorità e gli altri regolatori europei ed extraeuropei. Tali rapporti sono finalizzati non solo a un reciproco scambio di informazioni, ma anche allo sviluppo di progetti specifici di interesse comune. In tale direzione prosegue il progetto di gemellaggio con il regolatore della Repubblica ucraina, il cui nuovo

⁷ Il CEER e l'ERGEG sono i due organismi di rappresentanza dei regolatori nazionali dell'energia a livello europeo. Il CEER è stato creato volontariamente da dieci regolatori nel 2000, l'Autorità è tra i membri fondatori, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione tra regolatori e istituzioni europee. Nel 2003, riconoscendo il valore del contributo del CEER la Commissione europea ha formalmente dato vita a ERGEG come gruppo consultivo indipendente per fornire consulenza e assistenza nell'opera di consolidamento del mercato interno dell'energia. CEER ed ERGEG condividono obiettivi simili e la composizione è quasi identica, una differenza importante tra i due organismi è che alle riunioni di ERGEG partecipa la Commissione europea con rappresentanti di alto livello e di tali associazioni fanno parte tutti i regolatori dell'Unione europea.

governo, insediatosi nel 2007, apprezzando a pieno la significativa esperienza dell'Autorità italiana in materia, sostiene il progetto con grande interesse.

Il 2007 è stato un anno di intensa attività per i regolatori dell'energia dei 27 paesi dell'Unione europea, che attraverso i loro organismi europei preposti, il CEER e l'ERGEG, hanno svolto un ruolo importante nell'assistere e consigliare le istituzioni europee (Commissione europea, Consiglio e Parlamento) nella formulazione delle proposte relative al "terzo pacchetto energia". Nel 2007 l'Autorità ha partecipato attivamente alla formazio-

ne delle decisioni in ambito CEER ed ERGEG, grazie sia al contributo tecnico e analitico degli Uffici, sia al contributo diretto del Presidente che dal 2006 ricopre la carica di vicepresidente del CEER e di ERGEG, nonché membro dei rispettivi organi direttivi (*Board of Directors*).

Infine, sul piano della promozione della formazione in materia di regolazione, nel corso del 2007 l'Autorità ha collaborato con la *Florence School of Regulation* nell'individuazione di programmi di formazione tecnica e professionale specificamente rivolta ai regolatori extraeuropei.

Coordinamento con i paesi membri dell'Unione europea

Il parere di ERGEG alle proposte del "terzo pacchetto energia"

In risposta alla pubblicazione da parte della Commissione europea il 10 gennaio 2007 delle proposte *Energy for a Changing World* (vedi nota 1) e dell'adozione del rapporto finale delle Indagini settoriali sullo stato della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, condotte nel 2005 e 2006 dalla Commissione europea, ERGEG ha emanato un parere finalizzato a migliorare il funzionamento del mercato interno e ha identificato e suggerito alla Commissione le misure legislative considerate indispensabili per il completamento del mercato europeo dell'energia. Queste comprendono: la separazione proprietaria dei gestori di rete dalle aziende produttrici/importatrici; lo sviluppo di reti del gas e dell'elettricità integrate all'interno dell'Unione europea; l'introduzione di nuovi obblighi a carico dei gestori di rete e la creazione formale di loro organismi europei di cooperazione (ENTSO); il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e una cooperazione

rafforzata a livello europeo per monitorare il lavoro degli ENTSO.

Il parere di ERGEG, pubblicato il 6 giugno 2007, è articolato in sei documenti relativi a: separazione delle reti o *unbundling*, quadro legale e regolatorio per un sistema europeo di regolazione dell'energia, regolamentazione della rete europea, cosiddette ETSO plus e GIE plus⁸, poteri e indipendenza dei regolatori nazionali e requisiti di trasparenza.

In ciascuno dei suddetti documenti ERGEG non soltanto ha evidenziato le carenze del quadro regolatorio vigente, ma ha anche chiarito gli specifici interventi legislativi necessari e le motivazioni alla base di essi. Per esempio, il documento sull'*unbundling* contiene alcune esperienze di regolazione concrete nell'Unione europea in materia di separazione proprietaria e di modelli ISO. ERGEG considera il modello ISO un'opzione di *second best* rispetto alla separazione proprietaria. L'opzione ISO, infatti, comporta la necessità di introdurre una regolazione pesante, intrusiva e potenzialmente anche costo-

⁸ ETSO (*European Transmission System Operators*) e GIE (*Gas Infrastructure Europe*) sono le associazioni di categoria europee che rappresentano i gestori di rete rispettivamente per l'elettrico e per il gas.

sa, al fine di tutelare il mercato dai potenziali casi di conflitti di interessi tra le attività svolte in concorrenza e quelle in regime di monopolio che conviverebbero nello stesso soggetto, ancora verticalmente integrato, senza vantaggi aggiuntivi per i consumatori. Per ERGEG ci sono ragioni sufficienti per sostenere la validità della separazione proprietaria sia nell'elettricità sia nel gas.

Per la stesura del documento sull'*unbundling* ERGEG si è basato anche sui risultati raccolti dai regolatori europei per la preparazione del *Rapporto Annuale* di monitoraggio del funzionamento dei mercati dell'energia previsto dalle due Direttive 2003/54/CE⁹ e 2003/55/CE¹⁰: *ERGEG Assessment of the development of the European energy market*. Il rapporto del dicembre 2007 mette in evidenza il persistere di un livello insufficiente di *unbundling* delle reti di trasmissione e di trasparenza nelle procedure di accesso, nonché la scarsa implementazione del quadro legislativo esistente.

Sempre in riferimento alle proposte della Commissione, ERGEG, grazie anche all'impegno particolare dell'Autorità italiana è riuscita a contribuire attivamente alla formazione del rapporto di opinione¹¹ del Parlamento europeo, adottato a luglio 2007, concernente gli aspetti più importanti del funzionamento del mercato europeo dell'energia contenuti nelle proposte relative alla nuova politica energetica europea, che sono state pubblicate nel gennaio del 2007. In particolare, il Parlamento si è espresso a favore dell'*unbundling* proprietario, considerato come l'unico strumento adatto ed efficace per promuovere gli investimenti in infrastrutture, l'accesso alle reti da parte dei nuovi entranti e la trasparenza del mercato sia per il gas sia per l'elettricità, pur prospettando una diversa implementazione per i due settori.

Il 19 settembre 2007, la Commissione europea, tenuto conto dei pareri ricevuti dai principali attori istituzionali e di mercato sulle proprie proposte messe in consultazione, ha pubblicato il cosiddetto "terzo pacchetto" di direttive sulle liberalizzazioni nel settore dell'energia di cui si dà ampiamente conto più sopra in questo Capitolo.

Nel mese di dicembre 2007 i regolatori europei hanno pubblicato i loro commenti al "terzo pacchetto energia" della

Commissione europea. Molte delle proposte della Commissione sono state accolte positivamente, in particolare per ciò che riguarda il rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza dei regolatori nazionali, la separazione proprietaria, la creazione dell'Agenzia europea. Tuttavia, sono state sollevate perplessità sulle proposte relative al ruolo e le relazioni che dovrebbero intercorrere tra l'Agenzia europea e gli ENTSO. In particolare, ERGEG ritiene che l'Agenzia europea debba avere un ruolo chiaro e prioritario di supervisione delle attività degli ENTSO, soprattutto per quel che riguarda l'elaborazione e l'adozione dei Codici tecnici di rete, proprio per assicurare il costante rispetto degli interessi pubblici generali. In assenza di un adeguato meccanismo di approvazione, infatti, la Commissione rischia di codificare un modello di autoregolazione dei gestori delle reti. Anche la funzione consultiva attribuita dalla proposta della Commissione agli organismi europei dei gestori di rete (ENTSO) appare inappropriata in quanto ribalta le procedure vigenti a livello nazionale, dove sono i regolatori a gestire le procedure di consultazione pubblica per garantirne la trasparenza e indipendenza dagli interessi costituiti. ERGEG ha richiesto pertanto che sia l'Agenzia il soggetto deputato a gestire le consultazioni, al fine di non minare la fiducia di tutti i soggetti che vi partecipano.

In considerazione delle criticità contenute nella proposta della Commissione europea, nonché della salvaguardia dell'interesse pubblico (che verrebbe compromesso da una autoregolazione *de facto* a livello europeo) ERGEG ha proposto un approccio alternativo, che prevede la predisposizione di *Linee guida* strategiche da parte dell'Agenzia, per definire il campo di applicazione dei Codici tecnici, i loro obiettivi generali e criteri specifici. Tali *Linee guida* verrebbero poi approvate attraverso la procedura di comitologia, che le renderebbe giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri. Successivamente, sulla base di queste *Linee guida* strategiche, gli ENTSO e gli altri attori del mercato, sotto la supervisione dell'Agenzia, dovrebbero lavorare alla preparazione dei Codici. Alla fine del processo l'Agenzia dovrebbe ulteriormente verificare che i Codici rispondano ai criteri definiti nelle *Linee guida*.

⁹ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 96/92/CE.

¹⁰ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE.

¹¹ Relatore: Alejo Vidal-Quadras.

ERGEG ha preparato pertanto una serie di emendamenti, pubblicati il 4 marzo 2008, da far inserire nelle proposte ed è attivamente impegnato a promuoverli presso le istituzioni europee che, in procedura di co-decisione, stanno analizzando le proposte (Parlamento e Consiglio europeo). L'Autorità italiana è fortemente impegnata su questo fronte, attraverso incontri con i deputati europei della Commissione ITRE del Parlamento europeo volti ad illustrare gli aspetti tecnici e regolamentari delle proposte e audizioni presso la stessa.

Iniziative regionali

È proseguita nel corso del 2007 l'attività di coordinamento e integrazione dei mercati all'ingrosso nell'ambito dell'iniziativa regionale per i mercati elettrici (ERI), avviata nel 2006 da ERGEG. In particolare, nella regione del Centro-Sud, coordinata dall'Autorità, che include oltre all'Italia, l'Austria, la Francia, la Germania, la Grecia, la Slovenia e che vede la partecipazione della Svizzera come osservatore esterno, nel processo di integrazione si è data precedenza all'armonizzazione delle procedure di allocazione della capacità di interconnessione transfrontaliera all'interno della regione. A tal fine nell'anno trascorso si sono svolti quattro incontri della *Regulatory Coordinating Committee* (RCC), quattro dell'*Implementing Group* (IG) e due dello *Stakeholders Group* (SG).

Come previsto dalla delibera dell'Autorità del 15 dicembre 2006, n. 288, i diritti di utilizzo della capacità di interconnessione per il 2007 sono stati assegnati attraverso aste esplicite, gestite congiuntamente da Terna (Rete elettrica nazionale Spa) e dal gestore di rete di ciascuno dei paesi confinanti, ossia Francia, Austria e Grecia, a eccezione della Slovenia e della Svizzera. Successivamente, tale meccanismo di assegnazione della capacità di interconnessione è stato esteso alla Slovenia con la delibera 24 luglio 2007, n. 193, a partire da settembre 2007, e alla Svizzera con la delibera 18 dicembre 2007, n. 329, a partire da gennaio 2008. Sempre con la delibera n. 329/07, le regole di allocazione della capacità sono state accorpate in un unico documento, valido per tutte le frontiere. È infine in fase di sviluppo un meccanismo per rendere possibile il trasferimento tra operatori dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione di cui sono titolari, in prossimità al tempo reale (vedi anche il Capitolo 2 di questo Volume).

Per quanto riguarda il futuro, i regolatori della regione hanno

raggiunto un accordo sull'adozione di un meccanismo basato su asta implicita per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica del giorno prima. Proseguiranno nel frattempo i lavori della RCC che ha il compito di identificare le barriere alla creazione di un mercato regionale integrato e di definire le politiche da adottare per superare i problemi rilevati. Le caratteristiche del sistema di gestione degli scambi transfrontalieri adottato nel 2008 sono brevemente descritte nella sezione della *Relazione Annuale* dedicata alla disciplina dell'import.

Nel corso del 2007 è proseguita l'attività di coordinamento e integrazione anche dei mercati regionali del gas nell'ambito dell'iniziativa regionale per il gas (*Gas Regional Initiative*, GRI), avviata nell'aprile 2006 da ERGEG e che riguardano tre mercati regionali: quello del Sud Europa (Francia, Spagna e Portogallo), quello del Nord-Ovest (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Svezia e Irlanda del Nord) e quello del Sud-Sud-Est (Italia, Austria, Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Grecia, Romania, Bulgaria).

In particolare, nella regione Sud-Sud-Est, coordinata dall'Autorità italiana assieme al regolatore austriaco, si sono svolti nell'anno trascorso quattro incontri dell'RCC, tre dell'IG e due dell'SG. Rispetto all'obiettivo ultimo dell'iniziativa, ovvero rimuovere gli ostacoli che concretamente impediscono la convergenza verso un mercato unico europeo articolato in più *hub* del gas attorno ai quali siano organizzati mercati regionali sufficientemente liquidi e affidabili, nel 2007 si sono messe meglio a fuoco le priorità regionali e gli strumenti per affrontarle, ovvero:

- l'armonizzazione di strumenti di trasparenza per l'offerta di capacità sul mercato secondario sulle principali infrastrutture regionali (i.e. *Standardised Bulletin Board*);
- la cooperazione fra gestori di rete e l'offerta di servizi integrati per favorire lo scambio dei flussi di gas come lo sportello unico per il trasporto del gas (*one-stop-shop provider*) e gli accordi di interoperatività e bilanciamento delle reti (IPA/OBA);
- lo sviluppo delle infrastrutture e l'individuazione degli ostacoli al libero flusso del gas nell'area lungo le principali direttrici di trasporto;
- lo sviluppo di mercati regionali di bilanciamento nei due *hub* regionali (i.e. Baumgarten e PSV);
- lo studio di tariffe regionali armonizzare sulla base del modello *ex-try-exit*.

Nel corso dell'anno tutti gli operatori di rete della regione hanno predisposto strumenti armonizzati di offerta della capacità e sono stati raggiunti significativi sviluppi in tema di accordi di interoperabilità e bilanciamento delle reti in particolare presso l'*hub* di Baumgarten. Relativamente allo sviluppo di uno sportello unico per il trasporto del gas e lo sviluppo di servizi integrati per gli *shipper* si è nell'area dedicata particolare attenzione alle potenzialità di cooperazione su base regionale degli operatori di trasporto, stimulate anche dalle proposte degli *shipper* per la creazione di un operatore regionale e le contestuali attività promosse dall'operatore di rete ungherese MOL in tale direzione. È stato infine proposto un primo studio per lo sviluppo di un sistema di tariffazione di tipo *entry-exit* su base regionale su cui è stata avviata una consultazione con tutti gli *stakeholder*. Infine nell'incontri di Vienna dell'Aprile 2008 i regolatori hanno annunciato l'intenzione di siglare un apposito *Memorandum of Understanding* per favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni su base regionale; contestualmente un'analoga iniziativa è stata promossa dagli operatori di rete. Sono altresì emerse criticità nello sviluppo di meccanismi di interoperabilità delle reti dovute alla forte dipendenza dell'area dalle forniture di gas russo.

Altre attività ERGEG

Nonostante lo sforzo maggiore compiuto da ERGEG, nel corso del 2007, sia stato quello di fornire pareri e contributi finalizzati alla preparazione del terzo pacchetto energia, notevoli risorse sono state assorbite anche dalla normale attività come gruppo di consulenza e di assistenza alla Commissione europea. In particolare, ERGEG ha contribuito al lavoro di creazione del mercato interno dell'energia, garantendo che l'applicazione delle disposizioni delle direttive e dei Regolamenti comunitari sia il più possibile coerente e omogenea in tutti gli Stati membri.

Nel settore elettrico, la Commissione europea ha richiesto a ERGEG di preparare un rapporto sullo stato di ottemperanza al Regolamento 1228/03 nei vari paesi dell'Unione europea. Le *Linee guida* sulla gestione delle congestioni collegate al Regolamento 1228/03, entrate in vigore a dicembre 2006, richiedono ai gestori di rete un maggiore coordinamento per implementare regole comuni per il calcolo della capacità e delle procedure di allocazione. Per quel che riguarda i metodi di allocazione della capacità il rapporto ERGEG evidenzia che, nono-

stante il Regolamento 1228/03 preveda esclusivamente il ricorso a meccanismi di mercato (aste implicite o esplicite), su alcuni interconnettori congestionati sono utilizzati ancora altri metodi. Inoltre, sono pochi i gestori di rete che pubblicano tutte le informazioni rilevanti sulla disponibilità di capacità della rete e, anche laddove esse siano pubblicate, le informazioni differiscono per livello di aggregazione e tempistica.

Un altro tema che ha richiesto il lavoro dell'Autorità italiana e di tutti gli altri regolatori riuniti in ERGEG è stato quello dell'integrazione dei mercati di bilanciamento europei. Mantenere in equilibrio i flussi sulla rete elettrica è un'attività fondamentale, ma le limitate dimensioni (nazionali o, addirittura, subnazionali) dei mercati di bilanciamento risultano attualmente un ostacolo al funzionamento di un mercato integrato. Durante il 2007, ERGEG ha ulteriormente elaborato il documento *Guidelines for Good Practice on Electricity Balancing Markets Integration* focalizzando l'analisi sugli aspetti riguardanti il commercio transfrontaliero intragiornaliero e le riserve automatiche, che hanno un ruolo importante per aumentare la liquidità, la concorrenza e la trasparenza del mercato.

Sul tema degli investimenti infrastrutturali, nel 2007 si è svolta la consultazione sul documento *Cross Border Framework for Electricity Transmission Network Infrastructure*. Le conclusioni evidenziano il bisogno di un quadro giuridico adatto per creare consenso e accelerare le procedure di autorizzazione.

Nel mese di luglio 2007 ERGEG ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica sulla regolazione della qualità del servizio, da cui è emersa la necessità di aggiornare lo standard di qualità EN 50160. A questo fine è iniziata la collaborazione tra il CENELEC (Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica) e il CEER.

Per quanto riguarda le tematiche ambientali, la maggior parte dei regolatori nazionali, pur non avendo poteri diretti nella gestione dei diritti di emissione, può osservarne gli effetti sul funzionamento del mercato interno. Per questa ragione nel luglio 2007 il CEER ha pubblicato il suo parere sulla revisione dell'*Emission Trading Scheme* (ETS) prevista per la fine del primo periodo (2005-2007). Nel suo parere il CEER sottolinea che è necessario, al fine di assicurare l'efficacia dell'ETS e di conferirgli una maggiore stabilità, abbassare il *cap* (tetto) sul livello di emissioni, allungare la durata del periodo di allocazione (dagli attuali 5 a 8 anni), estendere il *cap* su scala europea piuttosto che nazionale e armonizzare l'implementazione

del sistema tra gli Stati membri. Inoltre, è necessario allargare lo schema a più settori industriali e distribuire i permessi di emissione attraverso un meccanismo di aste.

Nel settore del gas, a settembre 2007, per completare il parere già inviato alla Commissione nel dicembre 2006, contenente l'invito a dare forza giuridica alle *Guidelines on Good Practice for Gas Balancing*, ERGEG ha condotto una valutazione di impatto che dimostra come l'introduzione delle nuove norme vincolanti non comporterebbe costi aggiuntivi rilevanti per i gestori di rete, né per gli altri operatori.

ERGEG ha sempre posto molta enfasi sull'importanza della trasparenza dell'informazione nel settore del gas, considerata elemento cruciale per l'effettivo sviluppo di un mercato competitivo. In particolare, nel corso del 2007, ERGEG ha monitorato l'ottemperanza di 43 gestori di rete in Europa agli obblighi sulla trasparenza imposti dal Regolamento 1775/05, con riferimento alle informazioni sulla capacità disponibile e contrattata e sui flussi storici rilevando gran inadempienza. Secondo ERGEG le ragioni di ciò sono da ascrivere alla mancanza di: poteri dei regolatori nazionali che non possono assicurare una corretta implementazione delle disposizioni del Regolamento 1775/05; disposizioni specifiche al fine di garantire l'accesso di terzi agli impianti di rigassificazione e di stoccaggio; un sistema sanzionatorio efficace. Inoltre, il rapporto evidenzia che le note esplicative fornite dalla Commissione europea a riguardo non sono seguite dalla maggior parte dei gestori di rete.

La presenza di congestioni di tipo contrattuale sulla rete, come evidenziato dalle conclusioni delle Indagini settoriali sullo stato della concorrenza dei mercati dell'elettricità e del gas della Commissione europea, provoca uno sfruttamento incompleto delle infrastrutture esistenti. Il rapporto *Secondary markets – An ERGEG conclusion paper* (ottobre 2007), che fa seguito a una consultazione pubblica sui mercati secondari, evidenzia che il miglioramento del funzionamento del mercato della capacità primaria è il prerequisito necessario per il buon funzionamento del mercato della capacità secondaria. Le altre raccomandazioni di ERGEG per migliorare il funzionamento dei mercati secondari includono la creazione di una piattaforma centralizzata che permetta il commercio transfrontaliero dei prodotti *bundled* e un commercio giornaliero anonimo attraverso una controparte unica; la riduzione, da parte dei gestori di rete, del tempo di trasferimento tra due *shipper* da massimo

dieci giorni a poche ore; l'obbligo per i gestori di rete (da introdurre, se necessario, con nuova legislazione) a svolgere un ruolo attivo nella risoluzione delle congestioni contrattuali. In relazione al mercato primario, ERGEG auspica un ruolo più attivo da parte dei gestori di rete che dovrebbero impegnarsi per migliorare l'offerta di capacità interrompibile e fornire al mercato e ai regolatori informazioni sui criteri di applicazione della clausola *use-it-or-lose-it* (UIOLI) e sui criteri di offerta sul mercato della capacità inutilizzata.

Lo sviluppo di un mercato europeo del gas richiede che i gestori di rete calcolino in maniera coerente la capacità disponibile delle reti di trasporto. Al contrario, attualmente i gestori di rete godono di un ampio margine di discrezionalità nel calcolo della capacità disponibile: ciò non garantisce un accesso non discriminato a tutti gli utilizzatori della rete. Nel 2007 ERGEG ha condotto una consultazione pubblica sull'argomento (*Calculation of Available Capacities – An ERGEG conclusion paper*), da cui emerge una richiesta unanime affinché le metodologie usate per il calcolo delle capacità siano rese più trasparenti e affinché siano i regolatori ad approvare *ex ante* i criteri di tali metodologie.

In tema di investimenti nel settore del gas naturale nel corso del 2007 ERGEG ha concentrato la sua analisi sui temi seguenti:

- analisi delle esenzioni ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2003/55/CE: l'art. 22 della Direttiva 2003/55/CE prevede una deroga all'applicazione obbligatoria del *Third Party Access* (TPA) per quegli investimenti infrastrutturali che rispettino alcune condizioni elencate dettagliatamente dallo stesso articolo. Sebbene da un lato la possibilità di ottenere un'esenzione sia un modo di promuovere gli investimenti, dall'altro essa riduce l'applicazione dell'accesso a terzi (TPA), mettendo a rischio la creazione di un mercato concorrenziale europeo del gas. ERGEG ha pubblicato il rapporto *Treatment of New Infrastructure – European Regulators Experience with Article 22*, che raccoglie informazioni sugli investimenti realizzati ai sensi di quest'articolo: tale rapporto, da cui si evince che nel settore del gas molti nuovi investimenti sono stati realizzati con regime di esenzione, evidenzia anche l'esistenza di un approccio diverso tra i vari regolatori nazionali, che rischia di favorire un fenomeno di *forum shopping*: gli investitori potrebbero, infatti, decidere di investire solo nei paesi dove i criteri per

il rilascio delle esenzioni sono più favorevoli, anziché in quelli dove l'infrastruttura sia realmente necessaria;

- nuovo Regolamento sulle infrastrutture del gas nella Comunità dell'energia: nell'ambito del Trattato sulla comunità dell'energia, che promuove l'integrazione dei mercati del Sud-Est Europa, a ERGEG viene riconosciuto un ruolo istituzionale in quanto assiste la Commissione europea all'interno delle attività dell'ECRB. In questo contesto ERGEG ha fornito un parere sulla bozza di *Linee guida* relative a investimenti in nuove infrastrutture (*New Gas Infrastructure Investment Regulation*, NGIIR) che si compone di tre parti: campo di applicazione, raccomandazioni sull'art. 22, analisi degli aspetti istituzionali delle NGIIR;
- *Open Season*: nel maggio 2007 ERGEG ha pubblicato le *Guidelines of Good Practice on OpenSeason Procedures*, da applicare a tutti i progetti per nuove infrastrutture energetiche (compresi gasdotti, terminali di rigassificazione e strutture di stoccaggio). Le *Linee guida* coprono argomenti quali: struttura delle *open season*, analisi dei risultati, informazioni che devono essere rese pubbliche e coordinamento tra operatori con sistemi adiacenti e tra regolatori. ERGEG ritiene che l'*open season* garantisca un approccio trasparente per gli operatori del sistema che intendano consultare il mercato sulla reale necessità di infrastrutture ma attribuisce ai regolatori nazionali la scelta di renderle vincolanti;
- questioni transfrontaliere: nel corso del 2007 ERGEG ha esaminato il trattamento regolatorio degli investimenti transfrontalieri e ha fornito pareri informali alla Commissione europea sulle condizioni che potrebbero far aumentare gli investimenti, anche attraverso una maggiore cooperazione tra gestori di rete, e colmare eventuali gap regolatori. Inoltre ERGEG ha avviato una consultazione pubblica su una serie di principi per la tariffazione transfrontaliera sviluppati sulla base del dettato del Regolamento 1775/05, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Il Documento per la consultazione cerca di fornire ai regolatori e ai gestori di rete una serie di criteri da seguire per tariffe transfrontaliere affinché esse siano trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi;
- su richiesta della Commissione europea, ERGEG ha fornito il proprio parere in merito all'applicabilità della Direttiva gas 2003/55/EC su quattro tipi di tecnologie GNL: terminali *offshore* GBS (*Gravity Based Structure*), terminali d'im-

portazione sulle piattaforme, stoccaggio galleggiante, e navi-rigassificatori.

Il 2007 è stato l'anno della piena apertura dei mercati dell'energia per i consumatori finali: ERGEG e la Commissione europea hanno lanciato una campagna di informazione intesa a spiegare attraverso incontri, seminari, video e manifesti, cosa significhi la piena liberalizzazione, quali benefici e anche quali diritti ne discendano e come comportarsi in caso di reclami. Oltre all'attiva partecipazione alla campagna per i diritti dei consumatori, ERGEG si è occupato anche delle seguenti tematiche:

- a giugno 2007, ERGEG ha pubblicato un rapporto per stimare l'impatto della regolazione tariffaria sul funzionamento del mercato. Le conclusioni del rapporto sottolineano come mercati aperti e pienamente concorrenziali non possano coesistere nel lungo periodo con prezzi regolati del consumo finale. L'esistenza delle tariffe, infatti, pur essendo in alcuni casi funzionale alla tutela dei consumatori, di fatto distorce il funzionamento del mercato, riduce l'efficacia degli sforzi per combattere il cambiamento climatico e mette in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti. Per tali ragioni ERGEG ritiene che le tariffe debbano essere abolite gradualmente e giudica opportuno che nel periodo di transizione gli Stati membri pubblicino la *road map* che intendono seguire fino all'abolizione completa delle tariffe;
- nel mese di aprile 2007 ERGEG ha pubblicato il rapporto *Status Review and Guidelines of Good Practice on Obstacles to Switching in the Gas Retail Market*, che richiama l'attenzione sulla necessità che i regolatori possano analizzare le relazioni fra distributore, fornitore e consumatore, migliorare la protezione dei consumatori attraverso un'informazione chiara e completa e accedere in maniera non discriminatoria a una lista di tutti i fornitori esistenti. Prendendo atto dei benefici che derivano dalla diffusione dei cosiddetti contatori intelligenti soprattutto in Italia (*smart meter*), nel novembre 2007 ERGEG ha pubblicato un rapporto che raccoglie alcune raccomandazioni generali per i regolatori nazionali e alcune opzioni di *policy* da seguire a seconda del quadro regolatorio esistente per la misura (sistema di monopolio regolato o sistema liberalizzato in concorrenza). A prescindere dal quadro regolatorio, ERGEG raccomanda, inoltre, che siano stabiliti alcuni requisiti funzionali per ridurre al

minimo i rischi per i gestori dei contatori e per garantire un servizio minimo ai consumatori. Infine, i regolatori ritengono sia necessario promuovere l'utilizzo di standard tecnici sia all'interno di un singolo Stato membro sia fra Stati membri, e assicurare l'accesso di terzi ai dati della misura;

- in tema di protezione dei consumatori, nel gennaio 2007 ERGEG ha pubblicato un manuale che raccoglie i migliori esempi pratici per il trattamento delle informazioni sui consumatori. Tale manuale si concentra sull'informazione pre-contrattuale e identifica gli strumenti più efficaci per la comunicazione, sulla base dell'esperienza dei regolatori dei paesi che hanno aperto il mercato residenziale alla concorrenza prima dell'1 luglio 2007. Questo manuale è stato presentato anche alle associazioni di consumatori. ERGEG ha anche risposto alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea sulla bozza di Carta europea dei diritti dei consumatori di energia.

Forum di Firenze e di Madrid

Si è svolto a Firenze, il 24 e il 25 settembre 2007, il XIV Forum dell'energia elettrica. Vi hanno preso parte le rappresentanze della Commissione europea, i ministri e i regolatori degli Stati membri, i diversi *stakeholder* del settore energetico e i rappresentanti dei paesi candidati ad aderire all'Unione europea. Poiché quest'anno il Forum ha avuto luogo pochi giorni dopo la pubblicazione ufficiale da parte della Commissione europea del terzo pacchetto energia, la discussione dei partecipanti si è principalmente concentrata su tale argomento e ha consentito ai partecipanti di darne una prima generale valutazione e di esprimere un generale apprezzamento per l'iniziativa della Commissione.

Nel corso del Forum, ERGEG ha presentato il suo rapporto sul rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento 1228/03 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Inoltre, ERGEG ha presentato una sintesi dell'esperienza delle Iniziative regionali (IR), focalizzando l'attenzione sugli obiettivi prioritari di ogni regione e sui progressi realizzati nel corso del 2007 in vista del loro raggiungimento. ERGEG ha potuto dimostrare la crescente convergenza tra le diverse regioni e il lavoro compiuto da molte di esse sui temi della gestione delle congestioni di rete, del bilanciamento e della trasparenza. Il Forum ha sottolineato la necessità che tutte le IR progrediscano in modo attivo al fine di favorire la for-

mazione di un mercato elettrico integrato su scala europea.

Infine, il Forum, ha sottolineato l'importanza di una rapida e coerente adozione delle regole di trasparenza; la Commissione europea ha sollecitato i diversi paesi affinché le *Linee guida* di ERGEG sulla trasparenza siano implementate il più presto possibile e, almeno in una fase iniziale, su base volontaria.

A ottobre 2007 si è tenuta la riunione del XIII Forum di Madrid per il gas naturale, cui hanno preso parte, tra gli altri, i regolatori e i governi di tutti gli Stati membri, i rappresentanti della Commissione europea e dei paesi candidati all'adesione. Anche in questa occasione è stato presentato e discusso il terzo pacchetto dell'energia della Commissione europea, nell'ambito del quale il Forum ha dedicato particolare attenzione alle proposte di *unbundling* tra le attività del settore, ai temi della trasparenza, cooperazione tra i TSO, indipendenza e poteri dei regolatori nazionali e alla creazione di un'agenzia per la cooperazione tra i regolatori europei. In generale, dal Forum di Madrid sono emerse valutazioni simili a quelle già espresse dal Forum di Firenze.

ERGEG ha presentato la prima bozza dei risultati di un esteso monitoraggio sul rispetto da parte dei paesi membri di alcune disposizioni contenute nel Regolamento europeo 1775/05, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Sulla base di questi risultati, il Forum ha espresso preoccupazione circa il limitato uso da parte dei regolatori dei poteri di cui essi dispongono per sanzionare il mancato rispetto del Regolamento e ha sollecitato le Autorità di regolazione nazionali a utilizzare in maniera più efficace i poteri loro assegnati.

Anche il Forum di Madrid ha apprezzato i progressi realizzati nell'ambito delle IR sul gas. La relazione di ERGEG su questa tematica ha consentito peraltro di individuare alcuni ostacoli, principalmente di tipo giuridico, che rendono difficile l'adozione delle *best practice* su scala regionale. Avendo ricordato l'importanza del ruolo degli Stati membri per il progresso delle IR, il Forum ha invitato ERGEG a coinvolgere questi ultimi negli sforzi volti a individuare e abbattere le barriere giuridiche ancora esistenti all'interno delle regioni.

Infine, il dibattito si è incentrato sull'interoperabilità, sui criteri per un'applicazione chiara e armonizzata dell'art. 22 della Direttiva 2003/55/CE, riconoscendo l'importanza delle disposizioni di tale articolo per la promozione degli investimenti. Al Forum sono state anche presentate due nuove piattaforme informatiche da parte di GTE per aumentare la diffusione delle informazioni e la trasparenza.

Rapporti e iniziative tra paesi non dell'Unione europea

MEDREG – Mediterranean Working Group on Electricity and Natural Gas Regulation

L'anno 2007 ha segnato l'ulteriore sviluppo e consolidamento del progetto MEDREG, in particolare attraverso il raggiungimento di due traguardi significativi: la firma dell'Atto costitutivo di MEDREG come associazione *no profit* di diritto italiano (15 novembre 2007) e la firma del contratto di servizio con la Commissione europea (20 dicembre 2007).

La creazione di MEDREG è stata promossa dall'Autorità italiana, in collaborazione con il CEER e la Commissione europea, nel quadro dei programmi di partenariato euro-mediterraneo¹² e della politica di vicinato dell'Unione europea. L'obiettivo principale di MEDREG è formulare proposte per lo sviluppo, l'armonizzazione e l'integrazione dei mercati energetici del Mediterraneo e promuovere lo scambio di *know-how* e di competenze nel campo della regolazione energetica. A questo scopo, le attività di MEDREG sono organizzate in quattro gruppi di lavoro e in una Assemblea generale. I quattro gruppi di lavoro *ad hoc* riguardano: le questioni istituzionali (INS AG – presieduto dal regolatore francese); l'elettricità (ELE AG – presieduto dal regolatore egiziano); il gas (GAS AG – presieduto inizialmente dal regolatore tunisino e attualmente da quello marocchino); e, infine, l'ambiente, le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica (RES AG – presieduto dal regolatore spagnolo). I gruppi di lavoro possono eventualmente istituire delle *Task Force* (TF) con compiti precisi e delimitati nel tempo. L'Assemblea generale ha affidato la presidenza di MEDREG, il cui Segretariato avrà sede in Roma, all'Autorità

italiana, mentre la vice presidenza è stata conferita al regolatore turco e a quello algerino.

L'Autorità italiana, oltre a coordinare il progetto e i quattro *chairman* degli AGs, partecipa attivamente a tutti i gruppi di lavoro MEDREG e ha ricevuto dall'Assemblea generale anche l'incarico di presiedere una delle TF istituite nell'ambito del gruppo che si occupa di tematiche ambientali. Tale TF è dedicata alla valutazione delle politiche per la promozione dell'efficienza energetica e per il controllo della domanda di energia adottate nei paesi del Mediterraneo. Essa ha presentato un documento di lavoro focalizzato su un'analisi dei costi e dei benefici delle singole politiche fin qui adottate, con l'obiettivo di studiare i fattori di successo che ne sono alla base e di valutare le potenzialità di una loro implementazione nei paesi che ancora non hanno intrapreso misure efficaci per il controllo della domanda. Il gruppo di lavoro ambiente, inoltre, sta lavorando alla stesura di un secondo documento di *benchmarking*, dedicato alla valutazione delle misure per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili adottate nei paesi del Mediterraneo.

Il gruppo di lavoro sull'elettricità sta elaborando un rapporto su *Regulatory Status and Market Integration*, focalizzato sulle seguenti tematiche: quadro regolatorio e legislativo, liberalizzazione del settore, rimozione degli ostacoli alla concorrenza, organizzazione del mercato, necessità infrastrutturali per il funzionamento del mercato, importazioni ed esportazioni. La predisposizione di questo studio rappresenta un primo passo per l'armonizzazione degli assetti regolatori dei mercati elettrici dei paesi dell'area.

¹² Lo sviluppo delle relazioni multilaterali con i regolatori e le istituzioni di regolazione dei paesi del bacino del Mediterraneo si colloca, sotto il profilo politico ed economico, nell'ambito del partenariato Euromed che ha caratterizzato, nell'area, la politica estera dell'Unione europea a partire dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995. In particolare nel settore energetico è da ricordare il ruolo pro-attivo svolto dal Governo italiano in occasione della Conferenza interministeriale di Roma del dicembre 2003, che ha portato alla firma di importanti protocolli, fra cui l'avvio del mercato elettrico integrato del Maghreb, del mercato del gas del Mashrek, della collaborazione in campo energetico fra Autorità della Palestina e Israele e della dichiarazione di intenti per l'istituzione della *Rome Euro-Mediterranean Energy Platform* (REMEP).

Il gruppo di lavoro istituzionale sta predisponendo un lavoro di *benchmarking* tra i paesi del bacino del Mediterraneo. Le tematiche affrontate sono: le disposizioni normative relative ai settori di energia elettrica e gas; il quadro legislativo di riferimento per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di un organismo di regolazione di tali settori; l'eventuale indipendenza giuridica, finanziaria e funzionale del regolatore; le competenze del regolatore in termini di accesso alle informazioni degli operatori del mercato, la sicurezza delle forniture, la liberalizzazione, il *market monitoring* e l'impatto dei settori energetici sulle risorse ambientali; le attività interne e internazionali; i poteri di *enforcement* e *accountability*.

Infine, il gruppo di lavoro gas sta avviando una raccolta di informazioni sulle principali caratteristiche del mercato strutturata in tre sezioni: la prima si occuperà degli assetti concorrenziali del mercato, di domanda e offerta di gas naturale e di dotazione, caratteristiche e proprietà delle infrastrutture; la seconda consentirà di reperire informazioni sulla legislazione del settore e sulle disposizioni regolatorie in termini di separazione tra le attività dell'industria del gas naturale, tariffazione, accesso alle infrastrutture, obblighi di servizio pubblico e sicurezza delle forniture; l'ultima sezione sarà dedicata alle necessità infrastrutturali dei diversi paesi, agli investimenti di interconnessione ritenuti prioritari per l'integrazione dei mercati regionali e ai poteri di cui i regolatori dispongono per richiedere o imporre la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari.

Nel corso del 2007 si sono tenute due Assemblee generali di MEDREG. Durante quella svoltasi a Roma il 14 maggio 2007 presso la sala delle conferenze internazionali del Ministero degli affari esteri, i partecipanti hanno approvato i *Terms of Reference* dei quattro gruppi di lavoro e hanno avviato una più stretta collaborazione con la Commissione europea, il CEER e l'*Observatoire Méditerranéen sur l'Énergie* (OME)¹³.

Durante l'Assemblea generale, svoltasi a Roma il 15 novembre 2007 presso la sede del Ministero dello sviluppo economico

(cui ha presenziato anche il ministro Pierluigi Bersani), MEDREG si è costituito come associazione *no profit* di diritto italiano. I rappresentanti dei regolatori di ben 20 paesi (Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Malta, Marocco, Montenegro, Palestina, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia; sono, inoltre, in corso sforzi finalizzati a ottenere il pieno coinvolgimento di Libano, Libia e Siria) hanno firmato l'Atto costitutivo di MEDREG dando vita a una forma di collaborazione in materia energetica più istituzionalizzata. Il processo che ha portato alla firma dell'Atto costitutivo è stato coordinato dall'Autorità italiana, che ha attivato una stretta collaborazione con le rappresentanze diplomatiche italiane presenti in tutti i paesi coinvolti al fine di porre in essere gli adempimenti burocratici necessari. Infine, in questa occasione, è stato presentato il portale web dedicato a MEDREG ospitato dal sito di REMEP¹⁴ (<http://www.remep.org/medreg>).

Un altro evento significativo del percorso di MEDREG è stato la firma, il 20 dicembre 2007, di un contratto di servizio con la Commissione europea, che prevede il finanziamento delle attività di MEDREG per un periodo di 18 mesi (gennaio 2008 – giugno 2009), con particolare riferimento ai cosiddetti *Mediterranean Partners Countries* (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia)¹⁵. L'Autorità italiana, in qualità di *Project Leader*, ha rivestito un ruolo di primo piano nel processo che ha portato alla conclusione degli accordi con la Commissione europea e continua a collaborare in stretto contatto con la Direzione aiuto e cooperazione (DG AIDCO) e con le delegazioni della Commissione europea presenti nei diversi paesi facenti parte di MEDREG. Inoltre, sempre l'Autorità, ha avviato contatti con importanti organismi internazionali che hanno interessi nelle attività energetiche del bacino mediterraneo quali: la *World Bank*, la *European Investments Bank* (EIB), la *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD), MEDELEC¹⁶ e

¹³ L'OME è un'associazione *no profit* con sede a Sophia Antipolis (nei pressi di Nizza, in Francia), che raggruppa le principali società energetiche attive nel bacino del Mediterraneo. L'associazione funge principalmente da centro per studi e diffusione di informazioni sulle tematiche energetiche nel Mediterraneo e persegue l'obiettivo di promuovere la cooperazione tra i membri.

¹⁴ REMEP è un segretariato permanente con sede a Roma, che fornisce sostegno logistico per la promozione e il monitoraggio della cooperazione energetica nel contesto euro-mediterraneo. REMEP è stato istituito in occasione della Conferenza euro-mediterranea dei Ministri dell'energia svoltasi a Roma nel dicembre 2003.

¹⁵ Con il termine "*Mediterranean Partner Countries*" la Commissione europea indica i paesi coinvolti nel Processo di Barcellona.

¹⁶ MEDELEC è stato creato nel 1992 come "comitato di collegamento" tra associazioni di società elettriche nel bacino del Mediterraneo. Attualmente esso comprende le seguenti associazioni: *Union of the Electricity Industry* – EURELECTRIC, APTDE, COMELEC, OME, UCTE. Il lavoro di coordinamento svolto da MEDELEC intende dare una coerenza regionale a tutti gli investimenti di interconnessione realizzati tra i paesi affacciati sul Mediterraneo.

altri. Infine MEDREG ha ricevuto il significativo sostegno della *Florence School of Regulation*¹⁷ e del Governo italiano e sono in corso di attivazione rapporti con ERRA (*Energy Regulators Energy Association*)¹⁸ e con alcuni progetti finanziati dalla Commissione europea quali MED-EMIP¹⁹ e MED-ENEC²⁰.

È in corso, inoltre, una stretta collaborazione con REMEP e OME per l'organizzazione di una conferenza ministeriale, aperta a tutti gli attori del settore energetico presenti nell'area mediterranea. Tale conferenza avrà luogo il prossimo autunno 2008 a Roma e sarà organizzata in tre sessioni: la prima relativa al *Ruolo della regolazione nella cooperazione energetica euro-mediterranea*; la seconda concernente lo *Status e prospettive delle risorse energetiche, delle infrastrutture e delle interconnessioni euro-mediterranee*; la terza conclusiva di carattere politico-istituzionale alla quale parteciperanno i Ministri dell'energia dell'area mediterranea.

Mercato dell'energia nei paesi del Sud-Est Europa

Nel corso del 2007 il Trattato che istituisce la Comunità energetica del Sud-Est Europa (EnCT)²¹ è entrato nella sua fase più operativa. L'Autorità ha contribuito ai lavori di implementazione del suddetto Trattato, attraverso la partecipazione diretta e continuativa dei propri rappresentanti ai lavori dell'ECRB, dei suoi gruppi di lavoro (*Gas Working Group, Electricity Working Group e Customer Working Group*) e dei fora semestrali sull'elettricità e sul gas (Forum di Atene), che hanno lo scopo di condividere le decisioni prese a livello istituzionale, con tutti gli *stakeholder* del settore.

L'obiettivo principale dell'EnCT è la creazione di un contesto regolatorio stabile e armonizzato, di carattere macroregionale, capace di attrarre investimenti, facilitare gli scambi di energia e aumentare la concorrenza tra gli operatori e la sicurezza delle forniture. Le istituzioni previste dal Trattato sono: *Ministerial Council, Permanent High Level Group* (due organismi di carattere politico) ed ECRB. Quest'ultimo riunisce i rappresentanti dei regolatori dei paesi aderenti all'EnCT, della Commissione europea e di ERGEG. I compiti principali dell'ECRB sono di fornire pareri alle istituzioni politiche del Trattato riguardo a questioni di carattere tecnico-economico e ad aspetti relativi al quadro regolatorio; inoltre l'ECRB assolve un ruolo di riferimento per la regolazione nei confronti di tutti gli *stakeholder* del mercato energetico interessati all'area balcanica. Nel corso dell'ultimo anno l'Autorità italiana ha partecipato a quattro incontri ECRB, svoltisi ad Atene rispettivamente il 5 luglio 2007, il 27 settembre 2007, il 7 febbraio 2008 e il 16 maggio 2008.

Le attività di cooperazione tecnica e operativa afferenti all'*Energy Community Treaty* si sono concentrate, in particolare, sui seguenti settori corrispondenti alle tematiche trattate dai gruppi di lavoro dell'ECRB.

Per quanto concerne il settore elettrico i regolatori del Sud-Est Europa, attraverso l'*Electricity Working Group* dell'ECRB, si sono occupati degli aspetti organizzativi relativi all'istituzione di un *Co-ordinated Auction Office* (CAO) e di un *Regional Balancing System*. In particolare, il CAO è considerato uno strumento rilevante per incentivare gli investimenti e la trasparenza del mercato e per rafforzare gli scambi transfrontalieri di elettricità all'interno della regione e con i paesi confi-

¹⁷ La *Florence School of Regulation* è l'istituto formativo frutto di una *joint venture* tra il CEER, il *Robert Schuman Centre for Advanced Studies* e la Commissione europea.

¹⁸ ERRA è un'organizzazione volontaria di cooperazione regionale in materia di regolazione dei settori energetici, istituita ufficialmente in Ungheria nell'Aprile 2001. Attualmente ERRA, il cui Segretariato ha sede a Budapest, conta 23 membri a pieno titolo (si tratta principalmente dei regolatori dei paesi dell'Europa centrale e della regione euro-asiatica), tre membri associati e tre membri affiliati dai paesi dell'Asia e del Medio Oriente. Il principale obiettivo dell'Associazione è favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni e di esperienze regolatorie tra i membri, al fine di migliorare il quadro regolatorio all'interno dei paesi della regione e, ove necessario, agevolare lo sviluppo di Autorità di regolazione indipendenti e autorevoli.

¹⁹ Lo scopo del progetto MED-EMIP, lanciato nel gennaio 2008, è di rafforzare la cooperazione tra i paesi europei e quelli del Mediterraneo nel settore della sicurezza e dell'efficienza energetica. L'implementazione di tale progetto (con durata 36 mesi) è stata affidata a dei *Key Expert* con significativa esperienza e riconosciuta professionalità nel settore.

²⁰ Il progetto MED-ENEC, intrapreso a partire dal 2004 nell'ambito della *European Union Energy Initiative* (EU-EI), è finalizzato a favorire la cooperazione tra i paesi dell'area mediterranea e quelli dell'Unione europea in materia di efficienza energetica nel settore delle costruzioni.

²¹ Tale Trattato, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 dall'Unione europea e da 8 paesi della regione dei Balcani: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM), Repubblica del Montenegro, Romania, Serbia, e dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), è entrato in vigore il 1° luglio 2006 dopo un lungo e intenso processo negoziale, avviato con il primo Forum di Atene del 2000. Il Trattato riconosce ad Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Regno Unito, Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria lo status particolare di *Participant* (partecipanti politici). Tale status è accordato a questi paesi in virtù della loro localizzazione geografica di confine e li distingue dai paesi membri in quanto possono prendere parte alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

nanti. L'ECRB, inoltre, d'accordo con l'*Electricity Working Group* del CEER, ha promosso un *Implementation Group* (a cui partecipano i rappresentanti dei regolatori e dei TSO del Sud-Est Europa) con il compito, in collaborazione con la EBRD, di seguire la procedura per l'istituzione del CAO, di definirne la sede e il suo perimetro territoriale di riferimento (la cosiddetta "ottava regione"). Il *Board* dei regolatori si è anche occupato della definizione dei criteri per l'allocatione della capacità di interconnessione e dell'applicazione del Regolamento europeo 1228/03 nei paesi firmatari dell'*Energy Community Treaty*. I progressi nella predisposizione di meccanismi di cooperazione regionale che facilitino gli scambi di elettricità sono stati messi in luce durante la decima edizione del Forum di Atene sul settore elettrico (24 e 25 aprile 2007). I partecipanti hanno focalizzato la loro attenzione sulle esigenze di investimenti infrastrutturali, trasparenza del mercato elettrico ed efficienza energetica e sull'opportunità di incentivare esperienze di partenariato pubblico-privato, utili al fine di coinvolgere i capitali privati nello sviluppo delle reti di trasmissione. L'undicesima edizione del Forum di Atene (16-17 novembre 2007) ha fornito l'occasione per verificare lo stato di implementazione del Trattato che ha istituito la *Energy Community*. Sul tema della creazione di un mercato elettrico regionale il Forum ha messo in evidenza il prezioso contributo dato dalle Iniziative regionali di ERGEG (*European Regulators' Group for Electricity and Gas*) per il settore elettrico.

Per il settore gas sono stati valutati i progressi nella definizione delle misure necessarie a sviluppare un mercato armonizzato del gas nel Sud-Est Europa e quelli compiuti dai paesi membri dell'*Energy Community* nell'implementazione della Direttiva 2003/55/CE. Il *Gas Working Group* dell'ECRB ha predisposto e presentato la *South East Europe Gas Survey* (che aggiorna la prima edizione del CEER WG SEER, pubblicata nell'anno 2005), con lo scopo di indagare lo stato della regolazione del settore nel Sud-Est Europa. La seconda edizione del Mini Forum di Vienna sul gas si è svolta l'11 maggio 2007, con la partecipazione di tutti gli *stakeholder* del settore. Alla luce dei primi risultati del *Regional Gasification Study*, pubblicato nel mese di ottobre 2007 e finanziato dalla Banca mondiale, sono stati discussi i progressi dei più importanti progetti di infrastruttu-

re di interconnessione per il trasporto del gas (in primo luogo IGI, TAP e Nabucco) che attraverseranno la regione balcanica. Il Forum ha convenuto sulla necessità di prevedere un'integrazione di queste infrastrutture con il mercato balcanico del gas, al fine di diffondere nella regione i benefici associati alla costruzione dei nuovi gasdotti, in termini di sicurezza delle forniture e aumento della concorrenza nel mercato del gas naturale. Il *Joint Gas Working Group*²², ha preparato il primo Gas Forum dell'*Energy Community* che si è tenuto a Maribor il 9 Novembre 2007. I paesi membri e tutti gli *stakeholder* convenuti hanno discusso i risultati finali del *Regional Gasification Study*. Nel corso del dibattito tra i partecipanti al Forum è emerso il forte bisogno di investimenti nella regione. Il Forum ha, infine, discusso i risultati dello studio del *Gas Working Group* di ECRB sull'attuale stato del mercato del gas nel Sud-Est Europa e sulle misure che sarà necessario adottare per proteggere i consumatori più vulnerabili al momento della completa apertura del mercato del gas.

In tema di protezione dei consumatori, il *Customer Working Group* dell'ECRB ha discusso ed elaborato delle *Linee guida* nell'ottica di rafforzare la tutela dei clienti domestici più vulnerabili. L'obiettivo è soprattutto quello di estendere la normativa europea in tema di protezione dei consumatori anche ai paesi firmatari dell'EnCT. Il gruppo ha, inoltre, inserito nel piano di lavoro per il 2008, il tema della qualità del servizio e ha proposto lo studio di un metodo per eliminare i sussidi incrociati resi possibili grazie all'attuale regime di prezzi regolati esistente nei paesi dell'EnCT.

Gemellaggio con l'Autorità di regolazione dell'Ucraina

L'Autorità ha ormai una consolidata esperienza di collaborazioni e gemellaggi internazionali, i quali si sono dimostrati una buona occasione per far conoscere il modello di regolazione italiano, rafforzare le competenze dei regolatori beneficiari e porre le basi per rendere i loro mercati di riferimento capaci di attrarre investimenti diretti esteri.

Nel 2007 è stato operativamente avviato il programma di gemellaggio con l'Autorità ucraina di regolazione del settore elettrico e del gas, *National Energy Regulatory Commission*

²² Il *Joint Gas Working Group* riunisce i regolatori e i rappresentanti dei ministeri competenti dei paesi membri dell'*Energy Community*, e le aziende energetiche che hanno interessi nell'area del Sud-Est Europa. Lo scopo degli incontri è di individuare i progetti infrastrutturali prioritari per la regione relativamente al settore gas e di fornire input per la preparazione del Gas Forum per il Sud-Est Europa.

(NERC), il quarto²³ e più ampio tra i progetti di gemellaggio svolti dall'Autorità dal 2002 in poi.

Il progetto - avviato con la firma del contratto *Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Energy Regulation in NERC* tra l'Autorità e il NERC a Kiev il 5 marzo 2007 - è interamente finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma TACIS. Ai fini dello svolgimento delle attività è stato costituito un consorzio, guidato dall'Autorità, con la partecipazione delle Autorità di regolazione austriaca (E-Control) e della Repubblica Ceca (ERU) e il supporto della società italiana di diritto pubblico Studiare Sviluppo, alla quale è affidata la gestione amministrativa e logistica del progetto.

L'obiettivo del gemellaggio è il rafforzamento istituzionale del NERC e della sua capacità di regolazione del settore elettrico.

Le attività di gemellaggio sono articolate in sei componenti:

- la riforma legislativa del NERC verso una maggiore indipendenza istituzionale e autonomia finanziaria e poteri di regolazione più incisivi;
- l'armonizzazione della legislazione ucraina nel settore elettrico con le Direttive europee e l'*acquis communautaire* (anche in vista della prossima ratifica dell'Ucraina del trattato di Atene per l'istituzione dell'*Energy Community* nel Sud-Est Europa);
- la regolazione verso *best practice* europee nella definizione di tariffe di distribuzione elettrica incentivanti e garantite per periodi pluriennali;
- la regolazione della qualità del servizio elettrico (di cui l'Autorità è leader europeo);
- l'istituzione di un programma di monitoraggio del mercato elettrico, in via di transizione da un mercato all'ingrosso a un mercato bilaterale e di bilanciamento;
- l'introduzione della separazione contabile dei costi tra le attività di rete e le attività di vendita delle imprese di distribuzione.

Il progetto di gemellaggio sta procedendo con soddisfazione per entrambe le parti e la Commissione europea: l'Autorità ucraina auspica la collaborazione italiana anche per il futuro gemellaggio nel settore del gas; altre istituzioni e Autorità ucraine chiedono frequentemente presentazioni sul gemellag-

gio e le caratteristiche della sua implementazione, affinché sia di esempio per il rafforzamento di altre istituzioni; infine la delegazione dell'Unione europea richiama spesso in occasioni pubbliche questo gemellaggio come esempio di successo, il primo sia in Ucraina sia nella CSI (Confederazione Stati Indipendenti).

Oltre alle visite di studio degli specialisti dell'Autorità a Kiev nell'anno trascorso sono state organizzate visite di studio del NERC in Italia e incontri con alcune tra le principali istituzioni e società italiane operanti nel settore dell'elettricità (AEM Spa, Edison Spa, Enel Spa, Terna, GSE - Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa - e Acquirente Unico Spa).

Rapporti bilaterali

Accanto ai progetti di gemellaggio e agli accordi regionali (Sud-Est Europa, MEDREG, iniziative regionali ecc.), alcuni incontri bilaterali hanno consentito all'Autorità italiana di consolidare il suo rapporto di collaborazione con le omologhe istituzioni di regolazione europee ed extraeuropee, prevalentemente finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni e a creare un ambiente armonizzato di regolazione che consenta di agevolare gli investimenti e la cooperazione in ambito energetico.

L'Autorità italiana e quella greca RAE (*Regulatory Authority for Energy*), dopo aver collaborato per il buon esito dell'accordo intergovernativo relativo alla realizzazione del metanodotto Italia-Grecia (progetto IGI), stanno attualmente lavorando, con la partecipazione attiva dei promotori dello stesso progetto, alla definizione del quadro tecnico e regolatorio della procedura di *open season*. Nel corso del 2007 e del 2008, le due Autorità hanno organizzato diversi incontri (alcuni dei quali anche in presenza dei rispettivi ministeri di competenza) per valutare e concordare insieme le diverse fasi di sviluppo del progetto IGI, con particolare riferimento ai processi autorizzativi e al quadro regolatorio di riferimento. Inoltre, le due Autorità continuano a collaborare per la gestione coordinata del cavo elettrico Italia-Grecia e per l'integrazione dei due mercati dell'energia elettrica. Infine, il regolatore italiano supporterà il regolatore greco nell'organizzazione del quarto *World Forum on Energy Regulation (WFER)*, che si terrà ad

²³ Si sono conclusi negli anni passati con successo tre progetti di gemellaggio con le Autorità di regolazione di Lituania, Repubblica Ceca e Turchia.

Atene il prossimo ottobre 2009, sulla base dell'esperienza acquisita nella preparazione del secondo WFER svoltosi a Roma nell'ottobre del 2003.

Nel quadro del rapporto di collaborazione con l'Autorità di regolazione maltese MRA (*Malta Resource Authority*), finalizzato al reciproco scambio di informazioni in materia di regolazione e promozione della concorrenza, si sono svolti a Milano (15 maggio 2007 e 27 febbraio 2008) due incontri tecnici sulle possibilità di realizzazione di progetti di interconnessione elettrica e del gas che consentano una migliore integrazione della rete energetica maltese in quella dell'Unione europea.

Il 14 maggio 2007 l'Autorità e la *Electricity Regulatory Authority of the Republic of Albania* (ERE) hanno firmato un accordo di collaborazione, con cui le due Autorità stabiliscono il reciproco impegno di rafforzare la cooperazione nel settore della regolazione elettrica, con l'obiettivo di creare un quadro regolatorio stabile tale da stimolare gli investimenti in infrastrutture di produzione e interconnessione e promuovere l'integrazione dei due mercati anche attraverso l'allocazione efficiente della capacità di trasporto. A questo scopo, le parti firmatarie si sono impegnate a organizzare le attività di cooperazione sulla base di piani di lavoro annuali. Il programma di lavoro per il primo anno (luglio 2007 – giugno 2008), oltre ad attività di formazione e di scambio di informazioni, prevede che le attività siano concentrate su quattro principali temi: tariffe di trasporto e bilanciamento; qualità del servizio elettrico; regolazione dell'energia rinnovabile; procedure decisionali. La collaborazione si è concretizzata soprattutto in due *workshop* tenuti a Roma, l'1 agosto 2007 e il 28-29 gennaio 2008, con interventi di esperti di entrambe le Autorità.

Nell'ambito della collaborazione tra Italia e Tunisia l'8 Marzo 2007 è stato firmato a Roma l'accordo intergovernativo per la realizzazione di un cavo di interconnessione elettrica tra le reti dei due paesi e la costruzione di una centrale elettrica in Tunisia (progetto di El Haouaria). Nell'accordo è stata prevista anche la creazione di un Gruppo di lavoro misto, a cui partecipa anche, per gli aspetti regolatori, un rappresentante dell'Autorità italiana, incaricato dello studio di fattibilità del progetto. In adempimento agli indirizzi forniti con la dichiarazione ministeriale congiunta del 29 giugno 2007, il Gruppo di lavoro sta monitorando le attività preliminari che porteranno alla costituzione di una società mista italo-tunisina, partecipata da Terna e da Steg, che ha il compito di: avviare la gara per

la realizzazione della centrale (assegnazione dei diritti di produzione elettrica in Tunisia sulla base di una concessione governativa, esportazione verso l'Italia e cessione di energia a Steg); progettare, realizzare e gestire la linea di interconnessione elettrica Tunisia-Italia.

L'Autorità nel corso del 2007 ha ospitato anche due visite di delegazioni del Senato francese. In un primo incontro, il 23 aprile 2007, la delegazione di deputati ha chiesto all'Autorità italiana di fornire informazioni sulle caratteristiche del mercato elettrico italiano, con particolare riferimento a: capacità di produzione ed equilibrio offerta/domanda, interconnessioni e rete elettrica, energie rinnovabili, prezzo dell'elettricità, concorrenza, regolazione, controllo della domanda energetica. Lo scopo finale della delegazione francese era di elaborare uno studio sulla sicurezza degli approvvigionamenti elettrici della Francia e sui mezzi per salvaguardarla. Durante il secondo incontro, il 15 gennaio 2008, la delegazione francese ha voluto condividere e discutere con l'Autorità italiana le principali preoccupazioni della Francia relative al terzo pacchetto di direttive proposto dalla Commissione europea il 19 settembre 2007, con particolare riferimento ai temi di *unbundling*, indipendenza e poteri dei regolatori, creazione di un'Agenzia europea dei regolatori, tariffe di vendita dell'elettricità e del gas.

Il 13 settembre 2007, si è svolto a Roma un incontro tra l'Autorità italiana e la *State Energy and Water Regulatory Commission* della Bulgaria, focalizzato sul confronto tra le competenze in ambito regolatorio dei due organismi e su alcuni progetti infrastrutturali di interesse per la regione balcanica tra cui i gasdotti South Stream e Nabucco. Inoltre, si è anche discusso della collaborazione fra i due regolatori rispetto alle attività dell'EnCT.

Il 27 settembre 2007, la *Comision Reguladora de Energía* (CRE) del Messico ha chiesto di incontrare l'Autorità italiana per ricevere indicazioni sul sistema di regolazione del mercato italiano del gas, con particolare riferimento a: tariffe, concorrenza, *unbundling* e incentivi agli investimenti.

Nel mese di dicembre 2007, durante l'incontro con la *Swiss Electricity Commission* (EiCom), l'Autorità ha affrontato il tema del quadro di riferimento regolatorio per l'interconnessione elettrica Italia-Svizzera. Tale tema è stato ripreso anche durante l'incontro, svoltosi a Roma il 13 febbraio 2008, del Presidente Alessandro Ortis con l'ambasciatore svizzero Bruno Spinner.

Nel mese di gennaio 2008, l'Autorità ha organizzato un incontro con la *Federal Energy Regulatory Commission* (FERC)²⁴ degli USA. Tale incontro è stato un'occasione utile di confronto sulle rispettive esperienze in tema di monitoraggio dei mercati energetici e di approfondimento per una collaborazione internazionale più ampia fra CEER e NARUC (*National Association of Regulatory Utility Commissioners*)²⁵.

IERN – International Energy Regulators Network

Nell'anno e mezzo trascorso dal suo lancio on-line, la piattaforma web IERN (www.iern.net) si presenta più strutturata. Oltre a delle sezioni informative sulle diverse edizioni passate e future del *World Forum on Energy Regulation*, il sito IERN contiene oggi una mole di informazioni, regolarmente aggiornate, sulle principali associazioni regionali dei regolatori, sui singoli mercati energetici nazionali, su più di 303 regolatori del settore energetico a livello mondiale e sul sistema di regolazione nazionale dei singoli paesi. Infine, il sito contiene due sezioni che offrono ampi riferimenti documentali, di aggiornamento professionale e di dibattito per gli operatori e gli *stakeholder* della regolazione energetica a livello mondiale.

Ad oggi il sito è accessibile a tutti e le più recenti statistiche sull'accesso rivelano una crescita dell'interesse da parte degli operatori del settore e altre società private; inoltre, il sito è

visitato da una percentuale considerevole di accademici, istituzioni governative internazionali e, ovviamente, regolatori. Dal punto di vista geografico, la maggior parte degli accessi proviene dal continente europeo ma anche il numero d'accessi dal Nord America, America Latina e Asia è significativo e crescente.

Nel maggio del 2007, durante una prima riunione fra associazioni di regolatori che sostengono il sito finanziariamente, è stato creato uno *Steering Committee*, presieduto dall'Autorità italiana, che ha il compito di sorvegliare l'iniziativa IERN e sono stati approvati i statuti; la gestione operativa del sito è stata affidata alla *Florence School of Regulation*. Il progetto IERN è considerato uno strumento chiave per il collegamento e lo scambio di informazioni tra tutti gli operatori del settore nonché anche un mezzo di comunicazione sul tema della regolazione dell'energia. Al fine di favorire l'implementazione della piattaforma informatica IERN, il CEER suo promotore e membro Fondatore, ha attivato a partire dal 2007 un gruppo di lavoro denominato "FIERN Task Force" nell'ambito delle attività del CEER. L'Autorità, inoltre, ha svolto un'intensa attività di promozione del sito IERN sia a livello internazionale sia nazionale con le diverse associazioni di categoria al fine di ottenere una modalità di supporto e finanziamento stabile indispensabile per assicurare uno sviluppo strutturato del progetto in linea con gli obiettivi prefissati.

²⁴ La FERC è l'agenzia regolatoria indipendente, operante negli Stati Uniti d'America su scala federale e dotata di poteri di regolazione e supervisione sulle industrie di energia elettrica, gas naturale e trasporto di prodotti petroliferi: la sua giurisdizione copre materie quali le vendite intra statali di elettricità, le tariffe nel mercato elettrico all'ingrosso, la concessione delle licenze per la produzione di energia idroelettrica e la tariffazione nel settore del gas. La FERC è stata creata dal *Department of Energy Organization Act* del 1977, quando ha sostituito la *Federal Power Commission* (FPC); essa si compone di cinque membri, in carica per cinque anni, nominati dal Presidente degli Stati Uniti, con il consiglio e il consenso del senato federale.

²⁵ La NARUC è stata fondata nel 1889 negli Stati Uniti d'America come associazione no profit di rappresentanza delle commissioni incaricate su scala statale della regolazione dei principali servizi di pubblica utilità, tra cui energia, telecomunicazioni, servizi idrici e trasporti. La sua attuale missione consiste nel migliorare la qualità e l'efficacia della regolazione dei servizi pubblici e nel rappresentare gli interessi delle commissioni statali per i servizi di pubblica utilità nei confronti delle istituzioni federali (governo e agenzie).

Evoluzione della legislazione italiana

Principali interventi nel settore energia

Documento di programmazione economica e finanziaria

Con il *Documento di programmazione economica e finanziaria* (DPEF) per gli anni 2008-2011, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2007, il Governo, nel definire il quadro macro-economico programmatico di medio periodo, ha dedicato un capitolo specifico alla tematica energetica legandola alla questione ambientale. Il DPEF ha adottato, infatti, un approccio integrato alla politica climatica ed energetica, entro il quale l'Italia deve inserire le future decisioni in materia di energia, che ha come obiettivo quello di conciliare i consumi energetici con la tutela ambientale oltre che garantire la competitività del paese e la disponibilità di energia a prezzi accessibili.

Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, assicurare la competitività delle imprese comunitarie e, contemporaneamente, realizzare vantaggi per i consumatori sono le sfide indicate dal Governo, da attuarsi in un mercato maggiormente interconnesso, in cui le decisioni in materia di investimenti nelle reti siano incoraggiate grazie anche alla separazione proprietaria delle reti e al passaggio a sistemi indipendenti di gestione.

Critico rimane il problema del rafforzamento delle infrastrutture energetiche, in particolare, nel settore del gas naturale. La realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e di gasdotti di importazione dall'estero, il potenziamento dei gasdotti esistenti e la rapida attivazione di nuovi stoccaggi di gas in sotterraneo per riserva strategica e per esigenze di mercato costituiscono – si legge nel DPEF – le condizioni indispensabili per evitare continue e pericolose crisi di fornitura e per ridurre i prezzi del gas.

Il DPEF sottolinea l'importanza, nell'ambito di uno specifico Piano d'azione per l'efficienza energetica, dello sviluppo di

filieri produttive efficienti e della riduzione del consumo di energia nei processi produttivi; in altre parole, ciò significa la prosecuzione e l'estensione delle misure fiscali per incentivare l'efficienza energetica di edifici e di apparecchiature d'uso dell'energia.

Infine, per quanto riguarda le fonti rinnovabili e la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, che comporta per l'Italia l'impegno a un deciso aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, il DPEF ha ipotizzato interventi a sostegno dello sviluppo delle attuali tecnologie e altri volti alla promozione di nuove tecnologie, quali, per esempio: la revisione dei meccanismi di incentivo di produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di certificati verdi e conto energia; la stabilizzazione degli incentivi in conto energia per sostenere la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica e solare termodinamica a concentrazione; la realizzazione di almeno 500 MW installati di energia solare; la stabilizzazione degli incentivi per la promozione del solare termico per la produzione di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento; la promozione del teleriscaldamento per grandi utenze da solare termico; lo sviluppo della piattaforma nazionale per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili; lo sviluppo del potenziale da fonte eolica e da moto ondoso.

Infine, il DPEF si è soffermato sull'opportunità di favorire l'uso sostenibile delle biomasse e dei biocombustibili.

Legge finanziaria 2008

La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), dando seguito alle indicazioni inserite nel DPEF, ha introdotto importanti novità in materia energetica, prima tra tutte la rifor-

ma delle fonti rinnovabili, con la previsione di due meccanismi alternativi di incentivi: tariffa integrata (per impianti sotto il MW) o certificati verdi con applicazione di alcuni coefficienti moltiplicativi differenziati per fonte. Tale riforma, a fronte di obiettivi condivisibili, continua tuttavia a far gravare crescenti oneri sui consumatori.

Detto provvedimento ha previsto, inoltre, disposizioni finalizzate a facilitare le procedure di autorizzazione e connessione con la rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, incrementando i poteri sanzionatori e di controllo dell'Autorità.

La legge finanziaria 2008 ha, inoltre, modificato il decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 229, prevedendo incentivi all'aggregazione nelle gare per la distribuzione di gas naturale. È stato stabilito che il Governo, su parere dell'Autorità, definisca i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, degli standard qualitativi e di sicurezza, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti. Inoltre, si è previsto che, sempre su proposta dell'Autorità, devono essere determinati alcuni ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare.

Il provvedimento in esame ha pure ribadito l'attribuzione all'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2007, del compito di adeguare il costo evitato di combustibile, al fine di aggiornare la remunerazione degli impianti incentivati dal cosiddetto meccanismo CIP6, garantendo ai consumatori un risparmio di circa 700 milioni di euro l'anno. Ha stabilito che i pagamenti delle sanzioni irrogate dall'Autorità vengano destinati a progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta della stessa Autorità.

Infine, la legge finanziaria 2008 ha introdotto l'azione di risarcimento collettiva a tutela dei consumatori (*class action*), grazie alla quale anche le associazioni dei consumatori potranno richiedere, singolarmente o collettivamente, all'autorità giudiziaria ordinaria il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori interessati; ciò a seguito di atti illeciti extra contrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, che ledano i diritti di una pluralità di consumatori. Una previsione che potrà avere riflessi anche nei settori di competenza dell'Autorità.

Decreto 1° luglio 2007 di liberalizzazione dei mercati dell'energia

Una delle novità legislative più rilevanti realizzate nel periodo considerato dalla presente *Relazione Annuale*, riguarda l'approvazione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante *Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*, poi convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha dettato una serie di misure in vista della completa apertura del mercato elettrico del 1° luglio 2007. Tale provvedimento ha introdotto forme di tutela per i clienti finali elettrici (il cosiddetto "servizio di maggior tutela" per i soli clienti domestici e per le piccole imprese che non si rivolgono al mercato cambiando operatore), prevedendone l'operatività sulla base di forniture standard garantite da società di vendita approvvigionate dall'Acquirente Unico. Soggetto quest'ultimo deputato a svolgere, anche a seguito dell'estinzione del mercato vincolato e per un periodo transitorio, un ruolo di tutela per le fasce di clientela più esposte.

È stato inoltre previsto, per tutta la clientela elettrica, il cosiddetto "servizio di salvaguardia", che dispone l'attivazione di una fornitura di ultima istanza laddove il cliente, per varie ragioni, possa essere abbandonato dal proprio fornitore. Il servizio di salvaguardia, ancora in una fase sperimentale, dovrà essere aggiudicato attraverso uno strumento di mercato, con procedure concorsuali articolate per aree territoriali (vedi anche il Capitolo 2).

Detto atto normativo ha inoltre confermato l'importanza della definizione, da parte dell'Autorità, non più di tariffe ma di "prezzi di riferimento" per le forniture di energia elettrica e di gas, per i clienti ex domestici e per le piccole imprese; condizioni di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a offrire insieme alle proprie offerte commerciali, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Sono confermati i poteri di vigilanza e di controllo a tutela dei consumatori, con specifico riferimento a possibili ingiustificati aumenti di prezzi o ad alterazioni delle condizioni del servizio in "maggior tutela".

Tra gli altri compiti di rilievo di cui è stata investita l'Autorità, vanno citati quello teso a consentire la disponibilità e l'accessibilità dei dati relativi ai consumi dei clienti per gli operatori che ne facessero richiesta a fini commerciali, nel rispetto delle previsioni normative poste a tutela della *privacy*, nonché quello di adottare iniziative per la confrontabilità dei prezzi e delle varie offerte commerciali.

Decreto ministeriale sulla tariffa sociale

In ottemperanza alla Direttiva 203/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, che prevede che gli Stati membri adottino adeguate misure per tutelare i clienti finali e, in particolare, assicurino una adeguata protezione ai clienti vulnerabili, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dispone che siano definiti con decreto interministeriale i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, ha emanato, il 28 dicembre 2007, il decreto interministeriale, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 febbraio 2008.

Tale provvedimento, attuando il suddetto quadro normativo, stabilisce i criteri per la definizione delle compensazioni (sconti) sulla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di particolari apparecchiature elettromedicali, necessarie per la sopravvivenza, e/o in situazione di disagio economico.

Ai fini dell'individuazione dei clienti economicamente disagiati, si è previsto l'utilizzo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e la soglia di ammissione al sistema di compensazione per le categorie beneficiarie è stata fissata a 7.500 € di valore ISEE.

Per permettere ai soggetti in gravi condizioni di salute, che utilizzano apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica, di accedere al sistema, è stato previsto un certificato ASL attestante la situazione sanitaria.

Compito dell'Autorità, nell'ambito della revisione del sistema tariffario per gli ex clienti domestici del settore elettrico, è quello di definire la compensazione alla spesa complessivamente sostenuta dai suddetti clienti per la fornitura di energia elettrica, istituendo una apposita componente tariffaria da applicare alla generalità dell'utenza.

Tale componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvederà a conguagliare i soggetti che trasferiscono le compensazioni ai clienti finali beneficiari.

Infine, la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e*

disposizioni urgenti in materia finanziaria, ha fissato al 30 giugno 2008 il termine per l'emanazione di un analogo decreto interministeriale in materia di tariffe sociali anche per il settore del gas naturale.

Altri interventi normativi

Nell'ambito dell'attività normativa nazionale, particolare rilievo ha assunto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di attuazione della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta Direttiva MIFID).

La citata direttiva europea nasce con l'intento di definire un nuovo quadro regolamentare in grado di creare un mercato europeo dei servizi finanziari integrato e il legislatore italiano, nel recepire la normativa europea, ha previsto alcune disposizioni da applicare ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono i suddetti mercati.

In considerazione, dunque, delle generali esigenze di stabilità, economicità, concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e dell'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia, sono stati attribuiti alla Consob specifici compiti di vigilanza, da esercitare d'intesa con l'Autorità, al fine di garantire che la regolamentazione di tali settori sia idonea ad assicurare l'effettiva trasparenza dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

A seguito delle procedure di infrazione promosse dall'Unione europea nei confronti del nostro paese, il legislatore ha emanato la legge 6 aprile 2007, n. 46, di conversione del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari e internazionali che prevedono norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia, tra l'altro, di servizi post contatore. In particolare, è stato sostituito il comma 34 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (cosiddetta "legge Marzano"), con due nuovi commi che consentono alle imprese operanti nel settore della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, che abbiano in concessione o affidamento la gestione dei servizi pubblici locali o la gestione delle reti, degli impianti o di altre dotazioni infrastrutturali, lo svolgimento di attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post

contatore di installazione, assistenza e manutenzione, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post contatore.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, sono state, inoltre, impartite disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo per il sistema elettrico nazionale. Al fine di garantire una tempestiva ripresa di dette attività, le funzioni del CERSE (Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico) sono state, dunque, attribuite, in via transitoria e fino alla ricostituzione di tale Comitato, all'Autorità (vedi anche il Capitolo 5 di questo Volume).

Infine, va segnalato il secondo decreto correttivo del Testo unico ambientale, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. Tale provvedimento modifica la normativa vigente con l'obiettivo primario di adeguare le disposizioni del Codice ambientale al diritto comunitario. Esso detta disposizioni integrative della prima parte del Codice, contenente disposizioni comuni e principi generali, e sostituisce integralmente la seconda parte del Codice dedicata alle procedure per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA), per la Valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Rapporti con il Parlamento, il Governo e le altre istituzioni

Segnalazioni al Parlamento e al Governo

L'Autorità dall'aprile 2007 a oggi ha inviato cinque segnalazioni al Parlamento e al Governo per sensibilizzare le istituzioni su alcune tematiche legate al mondo energetico.

Segnalazione del 19 aprile 2007

L'Autorità ha rilevato che con le leggi finanziarie per il 2005 e il 2006 sono stati introdotti maggiori oneri sulla tariffa elettrici-

ca che hanno comportato un aumento del costo annuale delle forniture elettriche per circa 135 milioni di euro (150 milioni all'anno tenendo conto dell'IVA). Al fine di assicurare un gettito al bilancio dello Stato, è stato, in sostanza, introdotto un prelievo aggiuntivo di tipo fiscale, a valere sulla tariffa elettrica, sotto forma di "onere di sistema" (sulle componenti tariffarie A₂ e MCT, previste a copertura dei costi di smantellamento delle centrali nucleari). La destinazione a finalità generali di

fondi raccolti a valere sulle tariffe elettriche, che per loro stessa natura non incidono sulla totalità dei cittadini, potrebbe inoltre contraddire i principi di generalità e progressività, alla base di tutte le misure in materia tributaria.

Nella stessa segnalazione l'Autorità propone inoltre l'abrogazione dell'IVA sulle voci della bolletta elettrica a copertura di tutti gli "oneri di sistema". Tali "oneri di sistema" sono infatti imposti per finalità specifiche e tassativamente definiti da norme primarie. Il fatto che tali oneri parafiscali non siano direttamente riconducibili a una prestazione fornita al consumatore finale, rende evidente l'anomalia di assoggettarli all'IVA: tale aggravio incide peraltro sui costi per gli utenti finali per un valore di circa 670 milioni di euro all'anno.

Segnalazione del 15 maggio 2007

L'Autorità ha sottolineato l'esigenza di alcuni provvedimenti urgenti a tutela dei clienti più deboli, in particolare, quelli domestici, per scongiurare alcuni rischi legati alla completa apertura del mercato sul lato della domanda nel mercato elettrico dell'1 luglio 2007, a fronte di una concorrenza ancora carente sul lato dell'offerta. Inoltre la scomparsa, nei fatti e senza un adeguato transitorio, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica avrebbe potuto portare a incrementi nelle zone del Sud nelle quali il prezzo all'ingrosso è più elevato.

Vi era poi il rischio di una "cattura" dell'intero portafoglio clienti delle società di distribuzione, da parte di società di vendita che fanno capo a questi stessi operatori. Dall'1 luglio 2007, infatti, l'Autorità non ha più il potere di definire per i clienti domestici condizioni economiche vincolanti di fornitura di energia elettrica e i venditori avrebbero quindi potuto determinare liberamente i prezzi, con un possibile aumento ingiustificato delle bollette. Per quanto riguarda il mercato elettrico, pertanto, l'Autorità ha proposto alle istituzioni di: definire la soglia di protezione dei clienti più bisognosi che potranno usufruire di specifici "sconti" per motivazioni economiche o di salute; affidare all'Acquirente Unico, con le opportune modalità, il "servizio di maggior tutela", individuando i clienti che necessitano di particolari protezioni; definire un prezzo di riferimento, in sostituzione dell'attuale tariffa amministrata, per l'energia elettrica; trasferire la titolarità del servizio di vendita per gli ex clienti vincolati all'Acquirente Unico, che potrà svol-

gere il servizio attraverso le imprese distributrici, alle condizioni definite dall'Autorità; prevedere procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di vendita a partire dall'1 gennaio 2008, per i clienti che non saranno serviti dall'Acquirente Unico e che non avranno scelto un nuovo fornitore. Tali proposte sono state poi in larga parte accettate dal Governo che le ha tramutate in legge con il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (vedi *supra* il par. "Evoluzione della legislazione italiana").

Per quanto riguarda il mercato del gas naturale l'Autorità ha sottolineato che il settore è completamente liberalizzato, anche per i clienti domestici, già dal gennaio del 2003; fino a oggi, però, l'Autorità ha potuto controllare i prezzi definendo condizioni economiche che i venditori sono tenuti a offrire ai clienti domestici insieme alle eventuali altre proprie offerte commerciali. Tuttavia dall'1 luglio, questa possibilità sarebbe venuta a cadere aprendo la strada al rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi, in particolare nei comuni di modesta dimensione e più isolati sul territorio dove in una situazione sostanziale di monopolio locale potrebbero essere praticati prezzi privi di qualunque confronto di mercato.

Alla luce di siffatte considerazioni l'Autorità ha proposto la definizione di misure di particolare tutela quali: un "prezzo di riferimento" per la fornitura di gas che i venditori sono tenuti a offrire ai clienti domestici insieme ad altre offerte commerciali; la disponibilità a tutti i venditori dei dati essenziali dei clienti, utili a formulare offerte competitive, temperando le esigenze di tutela della privacy; la definizione, "con urgenza", di un nuovo sistema di tutela per i clienti finali in situazioni di disagio economico da attuare sulla base di un mandato legislativo, con modalità simili a quelle delineate per il settore elettrico. Il legislatore ha accolto la proposta dell'introduzione della tariffa sociale per i clienti finali in situazioni di disagio, tramite la legge n. 31/08 di conversione del decreto legge "mille proroghe" n. 248/07, e ha conferito all'Autorità il potere di determinare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale tramite la legge n. 125/07 di conversione del decreto legge n. 73/07 (vedi *supra* il par. "Evoluzione della legislazione italiana").

Segnalazione del 24 luglio 2007

In materia di stoccaggi sotterranei di gas e in vista dell'inverno 2007-2008, l'Autorità ha ritenuto "necessario e urgente"

evidenziare che la capacità di stoccaggio – già insufficiente a garantire condizioni normali di sicurezza del sistema gas nazionale – avrebbe potuto ulteriormente ridursi già dall'inverno successivo, nell'eventualità della mancanza o del venir meno di alcune autorizzazioni per realizzare nuovi siti e garantire almeno il mantenimento di tutte le disponibilità esistenti. L'esperienza degli scorsi inverni, la mancata disponibilità per l'inverno prossimo di ulteriori capacità di importazione da gasdotti e rigassificatori, e l'eventuale riduzione delle attuali disponibilità di stoccaggio, sono infatti – a giudizio dell'Autorità – motivo di "seria preoccupazione per l'intero sistema nazionale del gas".

Segnalazione del 4 dicembre 2007

L'Autorità ritiene necessari interventi in materia di estensione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti norme per la promozione del risparmio energetico. Essi dovrebbero andare in tre direzioni principali: l'estensione dell'orizzonte temporale nella definizione degli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al primo quinquennio di applicazione (2005–2009), al fine di restituire certezza agli investitori e dare impulso agli investimenti nella diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica; l'estensione della portata degli obblighi di risparmio energetico e l'eliminazione del divario esistente tra gli obiettivi nazionali definiti dai decreti ministeriali e gli obiettivi che l'Autorità può assegnare ai distributori obbligati; la semplificazione e il rafforzamento dell'attuale meccanismo sanzionatorio, per aumentarne il

potere deterrente delle forze attive nel mercato dei certificati bianchi.

Segnalazione del 12 marzo 2008

Per quanto attiene al delicato tema della misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali, l'Autorità, dopo aver ripercorso l'attuale quadro delle competenze relative all'attività di misura nel settore del gas naturale, ha evidenziato la necessità dell'introduzione di una disciplina organica della verifica periodica dei contatori del gas, inclusi quelli già in servizio, e sulla loro vita utile. In particolare risulta necessaria l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali tra Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e l'armonizzazione della disciplina fiscale, che ai fini dell'applicazione delle accise dispone la riconduzione di tutti i dati di misura alle condizioni standard, e della legislazione metrologico legale che non ha definito quali siano le condizioni standard cui ragguagliare il dato prodotto dagli strumenti di misura.

Dal canto suo l'Autorità, nell'ambito delle competenze in materia di tutela dei diritti dei consumatori, a essa attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e con l'obiettivo di assicurare ai clienti finali livelli di qualità dei servizi sempre maggiori e adeguati alle attuali esigenze di mercato, intende dare seguito alle proprie proposte di ampliamento e potenziamento delle prestazioni fornite dal parco contatori attualmente in uso presso le famiglie in termini di utilizzo e trasmissione dei dati di misura.

Pareri e proposte al Governo

L'Autorità, l'1 agosto 2007, ha fornito al Ministero dello sviluppo economico un parere favorevole in merito allo Schema di decreto recante misure di massimizzazione delle importazioni

di gas naturale e di riempimento degli stoccaggi per fronteggiare la domanda dell'inverno 2007–2008. L'Autorità ha precisato che il citato decreto dovrebbe individuare il soggetto pre-

posto alla valutazione delle cause di forza maggiore che possono ostare all'importazione di gas naturale.

Il 3 agosto 2007 l'Autorità ha inviato al Ministero dello sviluppo economico una proposta per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 73/07). In tale proposta, tenuto conto delle indicazioni di legge, l'Autorità ha definito le aree territoriali e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai partecipanti alle procedure concorsuali.

Il 22 agosto 2007 l'Autorità ha rilasciato un parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico in merito allo Schema di decreto recante l'introduzione dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas. Con tale parere favorevole, l'Autorità ha anche precisato che sarebbe opportuno garantire l'efficienza della procedura, anche nel caso in cui il fabbisogno di contenimento dei consumi sia superiore alla disponibilità di riduzione offerta dai clienti finali, tramite la riduzione dei consumi dei medesimi clienti finali fino all'intera disponibilità dell'offerta e prevedere la facoltà, per i clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento (vedi il Capitolo 3), di poter definire il proprio impegno alla riduzione dei consumi, in termini di entità e di durata.

L'Autorità, in data 28 settembre 2007 ha fornito un ulteriore

parere favorevole allo Schema, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, per la concessione di un'esenzione a favore delle società Edison, Raetia Energie AG e del Comune di Tirano, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi all'interconnessione in corrente alternata a 150 kV "Tirano-Campocologno". Analogamente, in data 29 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito all'esenzione concessa alle società Ferrovienord Spa e AET-Azienda Elettrica Ticinese per l'interconnessione in corrente alternata a 380 kV "Mendrisio-Cagno". L'Autorità ha ritenuto opportuno che l'esenzione venga riconosciuta al 100% della capacità resa disponibile dai nuovi *interconnector* per ridurre il rischio derivante dall'incertezza sulla capacità di trasporto effettivamente disponibile al termine dei primi cinque anni di esercizio e sulla futura valorizzazione della capacità di interconnessione con la frontiera svizzera, che dipende anche dalle dinamiche poco prevedibili dei prezzi attesi nei maggiori mercati esteri nel medio lungo periodo (vedi il Capitolo 3).

Infine, il 17 dicembre 2007, l'Autorità ha concesso un parere favorevole allo Schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico in materia di determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008 e direttive in materia di contratti pluriennali di importazione all'Acquirente Unico.

Audizioni presso il Parlamento

Cambiamento climatico

Nell'audizione tenuta davanti alla Commissione ambiente della Camera dei deputati il 15 maggio 2007 relativa alle tematiche del cambiamento climatico e sulle possibili azioni da intraprendere per contrastarlo, l'Autorità ha sottolineato come sia necessario, in seguito all'ingresso nel WTO (*World Trade Organisation*) di alcuni importanti paesi asiatici, valutare le emissioni europee

considerando non soltanto quelle determinate dalle produzioni ma anche quelle ascrivibili ai consumi del continente. In caso contrario il rischio è di creare un incentivo indiretto non solo a delocalizzare le produzioni in territori ove la tutela ambientale è praticata in misura minore, ma addirittura ad avviare – in quei territori – nuove produzioni destinate esclusivamente al consumo in altri paesi, con un complessivo impatto molto negativo in termini di emissioni climalteranti.

Nello specifico, per quanto riguarda i meccanismi di *Emission Trading*, l'Autorità ha sottolineato alcune criticità emerse:

- le allocazioni gratuite dei diritti di emissione sono avvenute in presenza di una struttura di mercato ancora fortemente concentrata e non sufficientemente competitiva, che lascia margini agli operatori di maggiori dimensioni per rilevanti profitti addizionali a scapito dei consumatori finali;
- i settori industriali energivori, anch'essi soggetti agli obblighi della stessa Direttiva sulle emissioni, rischiano di sostenere l'onere maggiore in quanto esposti alla concorrenza internazionale, in presenza di regimi non armonizzati tra i diversi paesi;
- le modalità di determinazione della riserva devono essere attentamente valutate al fine di evitare penalizzazioni degli impianti esistenti o barriere all'entrata per i nuovi entranti;
- non sono ancora coinvolti alcuni settori caratterizzati da elevate emissioni, come i trasporti.

Per quanto riguarda la promozione delle fonti rinnovabili, ad avviso dell'Autorità:

- vi è la necessità per il nostro paese di ottimizzare nel complesso i diversi sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto economico sui consumatori finali pur nel rispetto del perseguimento degli obiettivi fissati;
- appare inoltre necessario, per superare le difficoltà emerse sul piano della realizzazione delle opere, assicurare maggiore certezza e uniformità territoriale ai processi autorizzativi relativi a queste tipologie di impianti, anche attraverso una ridefinizione delle specifiche competenze tra le diverse Autorità coinvolte.

In particolare, in previsione della scadenza del contratto Snam-Confindustria, assunto a parametro di valutazione per il cosiddetto Costo evitato di combustibile, l'Autorità ha provveduto a rideterminare le modalità di calcolo di tale Costo evitato rendendole più aderenti ai reali costi della materia prima, con risparmi per i cittadini valutabili in circa 700 milioni di euro l'anno.

Per quanto riguarda il risparmio energetico, l'Autorità ha sottolineato come l'Italia abbia precorso i tempi europei riformando la politica nazionale di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali e affidando all'Autorità stessa i relativi compiti di regolazione e gestione. Ciò si è concretizzato nell'introduzione di un mercato di Titoli di efficienza energetica che ha conseguito risultati positivi nei primi due anni di funzionamento. Affinché venga tempestivamente potenziato, per evitare che fenomeni già in atto di eccesso di offerta deprimano eccessivamente i prezzi rallentando quindi gli investimenti, l'Autorità ha segnalato la necessità del prolungamento temporale degli obblighi, al fine di dare maggiore certezza agli investitori e promuovere investimenti in interventi di carattere strutturale, e un'estensione del meccanismo ai distributori di minori dimensioni, eliminando per questa via il divario tra gli obiettivi nazionali definiti dai decreti ministeriali e gli obiettivi a oggi assegnabili dall'Autorità sulla base dei criteri definiti dagli stessi decreti.

Riforma delle Autorità indipendenti

Nell'audizione tenuta davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, il 31 maggio 2007, relativa al disegno di legge AS1366 di riforma delle Autorità indipendenti, l'Autorità ha sottolineato il positivo assetto delineato dal disegno di legge e di come esso sia allineato all'orientamento europeo.

L'Autorità ha ripercorso i principi del diritto comunitario che hanno mosso il legislatore, sottolineando l'importanza dell'indipendenza delle Autorità. In particolare, con l'approvazione del disegno di legge, l'Autorità verrebbe rafforzata perché riacquisterebbe la potestà di individuare le modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica, nel caso risultassero insufficienti le capacità di trasporto disponibili; verrebbe eliminato il potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nei casi di mancata adozione di atti o provvedimenti di competenza; verrebbe cancellato il potere del Governo di dettare "criteri generali integrativi" per la determinazione delle tariffe.

L'Autorità, inoltre, ha sottolineato come sarebbe auspicabile una previsione legislativa dei cosiddetti "impegni", presentati dai soggetti regolati e valutati dall'Autorità, simmetricamente a quanto già previsto per l'Autorità garante della concorrenza

e del mercato, in alternativa alle attuali procedure sanzionatorie. Tale previsione consentirebbe infatti, in alcuni casi ancora più efficacemente della sanzione pecuniaria, di sanare una condizione patologica, garantendo, tra l'altro, il buon andamento dell'amministrazione, in ragione della ottimizzazione dei tempi procedurali.

Nel disegno di legge viene fortemente apprezzato il riconoscimento alle Autorità di regolazione del potere di adottare "misure temporanee di regolazione asimmetrica" poiché la regolazione proconcorrenziale deve poter disporre di strumenti *ad hoc* per fronteggiare il potere di mercato delle imprese dominanti; il che è perfettamente in linea con il principio di eguaglianza.

Infine l'Autorità ha fornito una riflessione in merito alla competenza sui servizi idrici che le verrebbe affidata in caso di approvazione del disegno di legge. L'intervento regolatorio in tale ambito sarebbe finalizzato non tanto alla promozione della concorrenza ma a promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza, nonché a garantire i diritti dei consumatori. Il punto delicato è quello delle competenze, in quanto, sui servizi idrici, molti sono i soggetti pubblici che hanno poteri di intervento. Sarà quindi molto importante il lavoro di razionalizzazione e riordino delle competenze che lo stesso disegno di legge affida al Governo. Per l'Autorità, è essenziale che questo riordino venga attuato in modo tale da delineare con chiarezza i confini tra le varie competenze.

Promozione delle fonti rinnovabili di energia e di altri impianti e forma di produzione incentivate o sussidiate

L'Autorità, in coerenza con il mandato istituzionale di collaborazione con gli organi parlamentari e di governo, ha aderito alla richiesta, formulata dal Presidente della X Commissione attività produttive della Camera, di conoscere lo stato di attuazione dei meccanismi per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere l'efficienza energetica. Un'analisi focalizzata sull'impatto dei costi per i consumatori è stata dunque inviata il 22 giugno 2007 alla Commissione richiedente. L'Autorità ha ribadito alcune riflessioni svolte nell'audizione del 15 maggio 2007 sui cambiamenti climatici e ha presentato alcune schede di approfondimento relative ai sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili. In particolare l'analisi si è concentrata sui seguenti aspetti:

- gli incentivi CIP6, i cui costi dovrebbero ridursi fino ad azzerarsi nel 2020 e su cui l'Autorità ha deciso di modificare l'aggiornamento della componente del Costo evitato di combustibile a partire dal 2007;
- i certificati verdi, emessi dal GSE, che hanno un'incidenza sulla componente tariffaria A_3 a causa degli acquisti obbligatori da parte del GSE;
- il conto energia, introdotto per gli impianti fotovoltaici: le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti ai produttori da parte del GSE devono trovare completa copertura attraverso la componente tariffaria A_3 e sono, dunque, a carico dei clienti finali;
- la cogenerazione, ad alto rendimento, cui spettano i benefici previsti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, non determinano significativi oneri diretti sul cliente finale, a livello di costi e prezzi dell'energia elettrica;
- il risparmio energetico, ribadendo i risultati positivi prodotti nei primi due anni di funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi;
- il sistema europeo di *Emission Trading*, relativamente al quale si sono evidenziate alcune criticità legate alla necessità di legare i consumi non solo ai beni prodotti ma anche a quelli consumati per evitare una crescente delocalizzazione della produzione e delle emissioni.

Sicurezza del sistema gas naturale in Italia

Nell'audizione avvenuta il 2 ottobre 2007 davanti alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera, l'Autorità ha delineato un preciso quadro delle problematiche relative alla carenza di approvvigionamenti di gas in Italia e sulle possibili azioni da intraprendere per contrastare tale situazione. Nel passato l'Autorità aveva già sottolineato come fosse necessario individuare azioni di lungo periodo per non dover attuare costose procedure tendenti a tamponare gli squilibri nel breve periodo.

Le criticità del sistema gas italiano, infatti, emergono dall'analisi del bilanciamento della domanda e dell'offerta, non solo a livello annuale, ma anche giornaliero, in quanto la domanda di gas naturale è molto variabile in funzione delle esigenze di riscaldamento civile. Occorre quindi, secondo l'Autorità, aprire con urgenza un fronte strutturale nella lotta all'emergenza gas: nuova capacità attraverso il potenziamento dei gasdotti, indi-

pendenza della rete di trasporto del gas, costruzione di nuovi rigassificatori, significativo potenziamento degli stoccaggi.

L'esperienza degli scorsi inverni, la mancata disponibilità di ulteriori capacità di importazione da gasdotti e rigassificatori, nonché la riduzione, seppur parziale, delle attuali disponibilità di stoccaggio, sono motivo di seria preoccupazione per l'intero sistema nazionale del gas.

Questa condizione di crisi è aggravata dalla carenza di "nuovi entranti" in grado di promuovere gli investimenti e rompere l'inerzia in cui versa il mercato del gas. L'Autorità ha quindi

sottolineato come sia necessario promuovere gli investimenti e dar seguito ad alcune decisioni già prese, come quelle relative alla terziarizzazione degli stoccaggi e della rete di trasporto gas (anche sulla scorta del recentissimo pronunciamento della Commissione europea) e intervenire sollecitamente su questioni quali la certezza degli iter autorizzativi per le infrastrutture energetiche che contribuiscano, in una logica di lungo respiro, a garantire l'economicità, la certezza e la continuità strategica degli approvvigionamenti e delle forniture finali ai consumatori.

Rapporti con le altre istituzioni

In attuazione del Protocollo d'intesa ratificato nel dicembre del 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Comando reparti speciali della Guardia di Finanza hanno siglato, in data 19 marzo 2007, un accordo per l'ampliamento del piano degli accertamenti per l'anno 2007, al fine di intensificare le attività di vigilanza e di controllo e di garantire, dunque, una più efficiente tutela dei consumatori e delle imprese.

Tali attività di ispezione e di controllo vengono estese anche alle imprese elettriche minori, al fine di determinare la corretta applicazione delle integrazioni tariffarie spettanti a tali imprese e ai progetti di risparmio energetico, al fine di verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari dei progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici, nonché all'accertamento della corretta applicazione della normativa tariffaria.

In virtù del nuovo piano sono, altresì, intensificati gli interventi per le tipologie già oggetto di verifiche negli anni precedenti e riguardanti: le caratteristiche qualitative del gas, la qualità tecnica e commerciale del servizio energetico, la sicurezza del servizio gas, la distribuzione e la vendita del gas, con particolare riferimento alla corretta applicazione della normativa relativa al libero accesso alle reti di distribuzione e alle condi-

zioni economiche di fornitura, la corretta applicazione della normativa tariffaria di distribuzione del gas, nonché i soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori dell'Autorità.

Il 10 aprile 2008 è stato firmato dall'Autorità e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi un Protocollo d'intesa per intensificare la collaborazione tra le due istituzioni nel monitoraggio dei prezzi dell'energia elettrica e del gas e agevolare così il processo di liberalizzazione dei mercati e favorire una più consapevole scelta da parte dei consumatori.

Entrambi gli organismi, nell'ambito delle rispettive competenze, si sono impegnati a collaborare per migliorare l'informazione da rendere al pubblico sui livelli dei prezzi delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad attivare specifiche iniziative e verifiche, il cui coordinamento operativo verrà garantito da un gruppo di lavoro congiunto, che potrà avvalersi delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni dei consumatori.

Nel gennaio 2007, l'Autorità ha siglato con il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), un Protocollo d'intesa per lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore elettrico. Il Protocollo, che giunge a completamento dell'attività svolta negli ultimi anni, durante i quali si è progressivamente intensificata l'inte-

razione e la collaborazione tra l'Autorità e il CEI, prevede, oltre a una più intensa partecipazione di rappresentanti dell'Autorità ai gruppi di lavoro e comitati tecnici del CEI, iniziative di divulgazione e formazione per la promozione e la diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica.

L'anno 2007 è stato dedicato al consolidamento e al potenziamento delle iniziative di formazione e ricerca sulla regolazione dei mercati di elettricità e gas tra l'Autorità e le università italiane con le quali sono attivi i Protocolli d'intesa. Il Politecnico e l'Università Bocconi, la Bicocca e l'Università Cattolica di Milano, l'Università di Pavia, l'Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e l'Università Federico II di Napoli costituiscono ora un sistema a rete con l'Autorità che permette non solo la realizzazione di *stage* e l'attivazione di assegni di ricerca presso gli Uffici dell'Autorità per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia, ma consentono anche ai dirigenti dell'Autorità di avere un ruolo attivo nell'attività di formazione e di presenza nei Comitati scientifici. Le Università hanno anche messo a disposizione dell'Autorità le loro offerte formative di alto livello per contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani funzionari. Da maggio 2007 ad aprile 2008, al termine della fase formativa dei *master* su tematiche energetiche organizzati da

parte di alcuni dei suddetti istituti universitari, presso gli Uffici dell'Autorità, sono stati avviati 7 *stage* della durata di un anno. La collaborazione dell'Università si è realizzata anche attraverso l'attività di ricerca e analisi finalizzate al completamento del quadro di riferimento di cui gli Uffici dell'Autorità (Direzione tariffe, mercati, consumatori e qualità del servizio) si sono avvalsi nella messa a punto tecnica di alcuni provvedimenti. L'Autorità ha trovato, inoltre, supporto presso strutture di elevata professionalità e competenza specifica, facenti parte, in particolare, del Politecnico di Milano e dell'Università Cattolica, sempre di Milano. L'Autorità ha anche direttamente supportato l'Università Federico II di Napoli e l'Università La Sapienza di Roma nell'attivazione di tre assegni di ricerca, della durata di due anni, su tematiche di interesse istituzionale: monitoraggio della generazione distribuita e analisi dei possibili interventi regolatori in materia, l'impatto sulle componenti delle tariffe elettriche (A_3) e sul mercato dell'energia elettrica; le piccole reti isolate; la transizione dall'attuale regime di integrazione tariffaria a un riconoscimento dei costi efficienti del servizio compatibile con le regole del libero mercato; i criteri di remunerazione dei nuovi investimenti nei sistemi a rete nel rispetto dell'efficienza e delle priorità del sistema energetico nazionale.